

**Bundesstrafgericht**

**Tribunal pénal fédéral**

**Tribunale penale federale**

**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: SK.2015.24

**Ordinanza del 28 novembre 2016 e  
Sentenza del 30 gennaio 2017  
Corte penale**

---

Composizione

Giudici penali federali Giuseppe Muschietti,  
Presidente del Collegio giudicante,  
Giorgio Bomio e Roy Garré,  
Cancelliera Francesca Pedrazzi

---

Parti

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE**, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,

**e**

in qualità di accusatrici private:

1. **B. SpA**, rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli,
2. **E. N.A.**, rappresentata dall'avv. Lucien Valloni,

**contro**

**A.**, patrocinato dal difensore di fiducia avv. Daniele Timbal

---

Oggetto

Riciclaggio di denaro aggravato, istigazione alla falsità in documenti, corruzione attiva ripetuta e truffa

**Fatti:**

**A. Apertura dei procedimenti e estensioni**

1. L'11 marzo 2004, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: "MPC") ha decretato l'apertura di un'indagine preliminare di polizia (MPC/EAll/12/04/0025) nei confronti di H. e di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> CP (cl. 1 p. 1.1.1). L'inchiesta è quindi stata estesa, per il medesimo titolo di reato, il 19 marzo 2004 nei confronti di N. (cl. 1 p. 1.1.2), e il 27 agosto 2004 nei confronti di A. e di O. (cl. 1 p. 1.1.3).  
Dal 3 dicembre 2004 al 27 gennaio 2011 si sono susseguite diverse ulteriori estensioni della procedura, sia per quanto riguarda i reati che gli indagati (cl. 1 p. 1.1.4 a p. 1.1.87).  
Per quel che concerne A., l'inchiesta nei suoi confronti è stata estesa il 23 febbraio 2006 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP (cl. 1 p. 1.1.33 e segg.); il 1° marzo 2007 per titolo di truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP (cl. 1.1.61 e segg.); il 3 agosto 2007 per titolo di corruzione attiva ai sensi dell'art. 322<sup>ter</sup> CP (cl. 1. p. 1.1.70 e segg.) e il 27 gennaio 2011 per titolo di istigazione ad amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP in combinato disposto con l'art. 24 CP (cl. 1.1.85 e segg.).
  
2. Nel contempo, preso atto delle risultanze dell'indagine di cui sopra, in data 13 settembre 2007 il MPC ha aperto un'ulteriore indagine preliminare di polizia giudiziaria (MPC/EAll.07.0139), nei confronti di A., N., H. e ignoti, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> n. 2 CP e di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.1 e seg.). Quest'indagine era volta a fare luce sui reati che si sospettava fossero stati perpetrati ai danni della società di telecomunicazioni P. SpA.  
Dal 30 ottobre 2007 al 17 marzo 2009 si sono susseguite ulteriori estensioni della procedura, per quanto riguarda sia i reati che gli indagati (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.3 a p. 1.0.13).  
Per quel che concerne A., l'inchiesta nei suoi confronti è stata estesa, il 30 ottobre 2007, per titolo di corruzione attiva ai sensi dell'art. 322<sup>ter</sup> CP (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.3 e seg.); il 18 marzo 2008 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP, reato per il quale egli era soggetto ad inchiesta dal 13 settembre 2007 (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.7 e seg.); il 17 marzo 2009 per titolo di truffa ai sensi dell'art. 146 CP, subordinatamente per amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.11 e segg.).

## **B. Ordini di arresto e di fermo**

1. Nell'ambito dell'indagine condotta col numero di ruolo MPC/EAll/12/04/0025, l'8 agosto 2006 il MPC ha spiccato un ordine d'arresto nei confronti di A. per i reati di cui agli art. 251 CP e 305<sup>bis</sup> CP (cl. 34 p. 6.7.1 e segg.), corredato da un ordine di arresto internazionale (cl. 34 p. 6.7.3). Sulla scorta di quest'ordine d'arresto, A. è stato fermato in Slovenia il 29 febbraio 2008 ed è stato posto in stato di fermo ai fini estradizionali (cl. 34 p. 6.7.4). Il 1° marzo 2008 A., sentito dal giudice sloveno, si è opposto all'extradizione verso la Svizzera e ha dichiarato di non voler rinunciare ai suoi diritti derivanti dal principio della specialità (cl. 34 p. 6.7.25 e seg.).

Alla luce delle estensioni occorse nel procedimento aperto nei confronti di A. pure per i reati di truffa ai sensi dell'art. 146 CP e di corruzione attiva giusta l'art. 322<sup>ter</sup> CP, il MPC in data 18 marzo 2008 ha emanato un ordine di arresto complementare nei suoi confronti (cl. 34 p. 6.7.38 e segg.).

2. Lo stesso giorno, il MPC ha spiccato un ulteriore ordine di arresto nei confronti di A., relativo al procedimento n° EAll.07.0139-PAS e riportante le ipotesi di reato di cui agli art. 305<sup>bis</sup> n. 2 CP, 251 n.1 CP e 322<sup>ter</sup> CP (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.1 e segg.).

## **C. Estradizione dalla Slovenia**

Il 18 marzo 2008 il MPC ha richiesto l'extradizione di A. dalla Slovenia, specificando l'imputazione di A. in due indagini preliminari, distinte ma connesse, rubricate sub EAll.04.0025-PAS e EAll.07.0139-PAS (cl. 34 p. 6.7.44 e segg.). In data 16 aprile 2008 le autorità slovene hanno accolto detta richiesta, sottoponendola però alle garanzie derivanti dagli art. 14 e 15 della Convenzione europea di estradizione (CEEstr; RS 0.353.1) (fax del Ministero di giustizia sloveno all'Ufficio federale di giustizia: cl. 34 p. 6.7.130; decisione di estradizione tradotta in italiano: cl. 303 p. 16.2.115 e segg.).

## **D. Detenzione in Svizzera**

1. Il 13 maggio 2008 A. è dunque stato posto in regime di carcere preventivo in Svizzera (cl. 34 p. 6.7.136 e seg.) e il giorno seguente il MPC ha presentato al Giudice istruttore federale (in seguito: "GIF") due domande di conferma dell'arresto (cl. 34 p. 6.7.140 e segg.; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.19 e segg.). Il 15 maggio 2008 si sono quindi tenute le udienze per la conferma dell'arresto dinanzi a detta autorità (cl. 34 p. 6.7.169 e segg.; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.61 e segg.), che tramite ordinanze del 16 maggio 2008 ha respinto entrambe le

domande di conferma dell'arresto di A., disponendone la scarcerazione, soggiacente a diverse condizioni (cl. 34 p. 6.7.197; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.112 e segg.). Il MPC il 16 maggio 2008 ha interposto reclamo contro detta ordinanza dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: "CRP-TPF") (cl. 34 p. 6.7.209 e seg.; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.124 e seg.). Con sentenza del 10 giugno 2008, l'autorità di reclamo ha accolto entrambi i gravami, annullando le ordinanze del GIF e confermando l'arresto di A. (cl. 450 p. 21.11.114 e segg.). In seguito alla richiesta di interpretazione e di proroga dell'arresto presentata dal MPC alla CRP-TPF il 25 giugno 2008 (cl. 450 p. 21.11.128), quest'ultima ha, con sentenza del 9 luglio 2008, respinto sia la richiesta d'interpretazione che l'istanza di proroga della carcerazione preventiva, concludendo che A. avrebbe dunque dovuto essere liberato (cl. 450 p. 21.11.159 e segg.).

2. Il 9 luglio 2008 nell'ambito del procedimento n° EAll.07.0139-PAS, rispettivamente il 10 luglio 2008 nel contesto dell'indagine n° EAll.04.0025-PAS, il MPC ha spiccato due ulteriori ordini d'arresto nei confronti di A., che gli sono stati notificati presso il carcere (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.2.1 e segg.; cl. 33 p. 6.9.1 e segg.). Il MPC in data 11 luglio 2008, rispettivamente 12 luglio 2008, ha richiesto al GIF di confermare i fermi di A. (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.2.43 e segg.; cl. 33 p. 6.9.24 e segg.). Al termine delle udienze per la conferma dell'arresto, tenutesi entrambe il 12 luglio 2008 (cl. 33 p. 6.9.44 e segg.; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.2.55 e segg.), il GIF, mediante un'unica ordinanza, ha respinto ambedue le richieste e ha deciso la messa in libertà provvisoria di A., condizionata a varie misure sostitutive, segnatamente al versamento di una cauzione di EUR 100'000.-- o di fr. 160'000.--, all'obbligo di ottemperare ad ogni citazione e al divieto di rilasciare informazioni o atti relativi al procedimento (cl. 33 p. 6.9.176 e segg.). A. è stato scarcerato il 14 luglio 2008 (cl. 33 p. 6.9.179 e seg.).

#### **E. Accusatrici private**

1. Con dichiarazione del 13 maggio 2005, B. S.p.A, C. S.p.A e D. BV, tutte in amministrazione straordinaria, si sono costituite parti civili nelle inchieste nell'ambito del dissesto finanziario del gruppo F. (cl. 299 p. 15.1.1 e segg.).
2. Con scritto del 16 novembre 2010 E. N.A. ha comunicato di costituirsi accusatrice privata nel procedimento penale n° EAll.07.0139-PAS (SK.2016.2, cl. 28 p. 15.1.5). Avverso l'ammissione quale parte lesa al suddetto procedimento ad opera del MPC, A. ha presentato, in data 19 novembre 2010, reclamo alla CRP-TPF (SK.2016.2, cl. 38 p. 21.4.4), che è stato respinto in data 31 gennaio 2011

con conseguente conferma dell'ammissione quale parte civile di E. N.A. (SK.2016.2, cl. 38 p. 21.4.172).

## **F. Promozione dell'accusa dinanzi al Tribunale penale federale**

1. Il 5 settembre 2013, il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale (in seguito: "TPF") nei confronti di A. nell'ambito del procedimento n° EAll.07.0139-PAS (SK.2016.2, cl. 39.1 p. 39.100.1 e segg.). Detta causa è stata condotta col numero di ruolo SK.2013.32. Il 4 febbraio 2014, la Corte penale del TPF ha giudicato la fattispecie di cui all'atto di accusa del 5 settembre 2013 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 39.970.1 e segg.; p. 39.970.6 e segg.).

Il 28 maggio 2014 A. ha interposto ricorso avverso la sentenza del TPF dinanzi al Tribunale federale (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 39.980.37 e segg.). L'Alta Corte, con sentenza 6B\_536/2014 del 5 gennaio 2016 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 38.980.101 e segg.), ha parzialmente accolto il ricorso interposto da A. contro la sentenza sopraccitata, rinviando conseguentemente detta causa al tribunale di prima istanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. In seguito al rinvio, il TPF ha aperto un nuovo fascicolo, rubricato sub SK.2016.2 (SK.2016.2, cl. 40 p. 40.160.1).

Il ricorso interposto dal MPC il 27 maggio 2014 avverso la sentenza del 4 febbraio 2014 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 39.980.4 e segg.) è stato respinto dal Tribunale federale mediante sentenza 6B\_535/2014 del 5 gennaio 2016 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 38.980.117).

2. Il 27 maggio 2015 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi a questo tribunale nei confronti di A. pure per la fattispecie di cui al procedimento n° EAll.04.0025-PAS, per il titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> nn. 1 e 2 e n. 2 lett. b CP, per istigazione alla falsità in documenti ripetuta ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP in combinazione con l'art. 24 CP e per corruzione attiva ripetuta ai sensi dell'art. 322<sup>ter</sup> CP (cl. 482 p. 100.1 e segg.). La causa è stata rubricata sub SK.2015.24.

## **G. Riunione delle cause**

Visto l'evidente legame oggettivo fra le due cause rubricate sub SK.2015.24 e SK.2016.2, il TPF ne ha deciso la riunione, tramite ordinanza del 24 febbraio 2016 (cl. 482 p. 970.1 e segg.). Il procedimento è quindi stato condotto col numero di ruolo SK.2015.24. Il reclamo interposto dall'imputato avverso detta ordinanza in data 7 marzo 2016 (cl. 482 p. 980.4 e segg.) è stato dichiarato inammissibile con decisione dell'11 maggio 2016 (cl. 482 p. 980.34).

## **H. Dibattimento**

1. L'imputato non si è presentato ai pubblici dibattimenti fissati per il 16 agosto 2016 (cl. 482 p. 920.2). La Corte, preso atto dell'assenza dell'imputato regolarmente citato ai dibattimenti di primo grado, visto l'art. 366 cpv. 1 prima frase CPP, ha fissato una nuova udienza per il 28 novembre 2016 (p. 920.9).
2. La nuova udienza ha avuto luogo dal 28 novembre 2016 al 6 dicembre 2016 presso il TPF di Bellinzona.
- I. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni seguenti:
  1. Per quanto riguarda il MPC (cl. 482, p. 920.034 e seg.):
    - dichiarare colpevole l'imputato A. di truffa, subordinatamente amministrazione infedele aggravata a danno di E. N.A., in relazione all'atto d'accusa del 5 settembre 2013;
    - dichiarare colpevole l'imputato A. di riciclaggio di denaro aggravato a danno di società del gruppo F., come pure di ripetuta istigazione a falsità in documenti, in relazione all'atto d'accusa del 27 maggio 2015;
    - condannare A. a una pena detentiva di quattro anni, dedotto il carcere estradizionale e preventivo sofferto,
    - cumulativamente, giusta l'art. 305<sup>bis</sup> n. 2 CP, condannare A. a una pena pecuniaria di 360 aliquote giornaliere di almeno fr. 127.-- cadauna, senza sospensione condizionale;
    - in relazione all'atto d'accusa del 5 settembre 2013, condannare A. al pagamento di USD 1'801'134.-- in favore dello Stato, a titolo di risarcimento equivalente, in relazione all'atto d'accusa del 5 settembre 2013, e ordinare l'assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. c CP del risarcimento equivalente a favore dell'accusatrice privata E. N.A., nella misura in cui i presupposti siano adempiuti;
    - in relazione all'atto d'accusa del 27 maggio 2015, confiscare ex art. 70 cpv. 1 CP il saldo attivo nonché gli interessi nel frattempo eventualmente maturati dei seguenti conti bancari:
      - n. 1. intestato alla Q. AG presso la banca L.;
      - n. 2 intestato alla R. Inc. presso la banca L.;
      - n. 3 intestato ad A. presso la banca L.;
      - n. 4 intestato alla S. SpA presso la banca T.;

- n. 5 intestato ad A. presso la banca BB. SA;
- n. 6 e n. 7 intestati alla CC. Ltd presso la banca DD.;
- n. 8 e 9 intestati alla EE. Ltd presso la banca DD.;

in relazione all'atto d'accusa del 27 maggio 2015, ordinare un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP in favore dello Stato per un importo di USD 16'506'116.-- nonché ordinare la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP, rispettivamente l'assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. b e c CP, di quanto confiscato rispettivamente del risarcimento equivalente, a favore dell'accusatrice privata B. SpA, nella misura in cui i presupposti siano adempiuti;

- in via subordinata, ordinare un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP di USD 51.5 mio.

**2.** Per quanto riguarda l'accusatrice privata B. SpA (cl. 482, p. 920.035, 925.284):

chiede che A. sia condannato a risarcirle l'importo di USD 52'449'940.35, oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a p. 16 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015;

chiede la restituzione ex art. 70 CP, rispettivamente la confisca con l'assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del bene immobile sito a Campinas-Sao Paolo (Brasile) di cui alla tabella riassuntiva Doc. A, annessa all'atto d'accusa del 27 maggio 2015;

chiede che A. sia condannato a corrisponderle fr. 212'547.50 a titolo di spese legali.

**3.** Per quanto riguarda l'accusatrice privata E. N.A. (cl. 482, p. 920.035, 925.338):

chiede che A. sia condannato per titolo di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), subordinatamente amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 2 CP), subordinatamente amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 2 CP);

chiede il rimborso, da parte di A., di tutti i costi e le spese legali, pari a fr. 35'510.--.

**4.** Per quanto riguarda la difesa:

conclusioni come da richiesta scritta (cl. 482, p. 920.036; p. 925.1751 e segg.);

richiesta d'indennizzo (cl. 482, p. 920.1753 e segg.).

- J.** Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 30 gennaio 2017, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPP.
- K.** Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

**Diritto:**

**I. Questioni pregiudiziali ed incidentali**

**1. Competenza**

La Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014, consid. 1). Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, considerati i principi dell'efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell'atto di accusa, la Corte penale del TPF può negare l'esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest'ultima può essere rimessa in discussione dalla Corte penale del TPF soltanto se l'accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere d'apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2). Alla luce di quanto precede, la Corte penale ammette la propria competenza, non intravedendo motivi particolarmente validi per declinarla. In sede dibattimentale non sono state sollevate eccezioni né per quanto riguarda la giurisdizione svizzera in quanto tale, né per quanto riguarda quella federale, entrambe pacificamente date anche a prescindere dalla sopraccitata giurisprudenza (v. art. 3 e 305<sup>bis</sup> n. 3 CP nonché art. 23 e seg. CPP).

**2. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale**

**2.1.** Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES DONZALLAZ, *Loi sur le Tribunal fédéral*, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid. 2.1). Per questa ragione, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1 con rinvii; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, *Commentario basilese, Bundesgerichtsgesetz*,

2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B\_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2 con rinvii).

Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 6B\_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.1.2).

- 2.2.** In concreto, nella sua sentenza 6B\_536/2014 del 5 gennaio 2016, il Tribunale federale ha dapprima ricordato, al consid. 3.3, la portata della regola della specialità, ancorata negli art. 14 CEEstr nonché art. 38 AIMP, per poi constatare nel caso concreto, al consid. 3.4, le lacune della sentenza SK.2013.32 del 4 febbraio 2014 e la metodologia da seguire nel nuovo giudizio. Nel sunto di cui al consid. 7 della sua pronuncia, il Tribunale federale ha ricordato il perimetro del rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza del tribunale di primo grado, cui incombe l'onere di pronunciarsi nuovamente sull'imputazione di truffa, esaminando il rispetto del principio della specialità e poi, se del caso, completando gli accertamenti fattuali relativi a tale capo d'accusa. Nel medesimo consid. 7, l'Alta Corte ha ribadito la conferma della condanna, occorsa in prima istanza, per istigazione in falsità in documenti.
- 2.3.** L'ordinamento procedurale non contempla alcuna disposizione sulla maniera di procedere, da parte della Corte penale del TPF, nel caso in cui una sua sentenza sia annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale. In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga la tenuta di un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'imputato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o connessi a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale contempla direttive chiare che non lasciano più alcun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell'imputato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (sentenza del Tribunale federale 6B\_450/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 con rinvii; TPF 2011 155 consid. 5.2). Un nuovo dibattimento deve per contro essere indetto quando ciò appaia necessario all'integrazione della fattispecie (sentenza del Tribunale penale federale SK.2005.5 del 19 ottobre 2005, consid. 1.3) o al rispetto del diritto di essere sentito delle parti (TPF 2007 60 consid. 1.4).

Nel caso concreto, il Tribunale federale ha espressamente indicato che, tra i vari aspetti oggetto di scandaglio, degli accertamenti fattuali non sono esclusi per il reato a monte del riciclaggio, ovvero la truffa (consid. 4 e 7 della sentenza di rinvio).

Alla luce di quanto sopra, ritenuta segnatamente l'eventualità, essa stessa indicata dall'Alta Corte, di dovere, se del caso, effettuare un'istruttoria dibattimentale, la Corte, nel rispetto dei diritti delle parti, ha nuovamente indetto un pubblico dibattimento.

### **3. Prescrizione**

**3.1.** Il vigente art. 97 cpv. 1 CP prevede che l'azione penale si prescrive in 15 anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in 10 anni se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in 7 anni se la pena massima comminata è un'altra pena. La novella legislativa, tendente al prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1° gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore sino al 31 dicembre 2013, l'azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un'altra pena (art. 97 cpv. 1 lett. b, c vCP). Il diritto antecedente a tale regime prevedeva, dal canto suo, la prescrizione dell'azione penale in dieci anni, se al reato era comminata la reclusione o la detenzione superiore a tre anni e in cinque anni, se al reato era comminata un'altra pena (art. 70 vCP). Giusta l'art. 72 n. 2 vCP, la prescrizione era interrotta da ogni atto d'istruzione, con la conseguenza della rinnovata ricorrenza del termine di prescrizione, ritenuto come l'azione penale sarebbe in tutti i casi prescritta qualora il termine ordinario della prescrizione fosse stato superato della metà.

In merito ai reati contestati all'imputato, si rileva che in caso di riciclaggio semplice, la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 305<sup>bis</sup> cpv. 1 CP), ciò che implicherebbe, a valere quale *lex mitior*, un termine di prescrizione di 7 anni, mentre, in presenza di un'aggravante, la pena detentiva massima risulterebbe essere di cinque anni o una pena pecuniaria (art. 305<sup>bis</sup> cpv. 2 CP), ciò che condurrebbe ad un termine di prescrizione di 15 anni giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. b CP, termine di prescrizione quindicennale avente corso anche per il reato di istigazione alla falsità in documenti.

**3.2.** In sede dibattimentale (cl. 482 p. 920.014), il Presidente del Collegio giudicante ha sollevato d'ufficio una questione pregiudiziale concernente un eventuale impedimento a procedere ai sensi dell'art. 339 cpv. 2 lett. c CPP per le imputazioni di riciclaggio di denaro di cui ai capi d'accusa 1.1.1-1.1.167 compresi,

di cui alle fattispecie antecedenti al 28 novembre 2001, e di istigazione alla falsità in documenti ripetuta di cui ai capi d'accusa 1.2.1 e 1.2.2, occorse il 17 novembre 2000, rispettivamente il 28 settembre 2001. Trattasi di complessi fattuali, quelli rimproverati nei suddetti capi d'accusa, risalenti a oltre 15 anni or sono, circostanza in seguito alla quale la prescrizione dell'azione penale potrebbe già essere intervenuta. Nelle loro prese di posizione, le parti hanno concordato con l'intervenuta prescrizione dell'azione penale per i suddetti capi d'accusa (cl. 482 p. 920.014 e segg.).

Con decisione sulle questioni pregiudiziali, in data 28 novembre 2016 la Corte ha quindi ordinato l'abbandono dei capi d'accusa da 1.1.1 a 1.1.167 (compresi), 1.2.1 nonché 1.2.2 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell'azione penale, le rispettive fattispecie essendo occorse prima del 28 novembre 2001 (cl. 482 p. 920.023).

- 3.3.** Giusta l'art. 97 cpv. 3 CP, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione dell'azione penale si estingue. La prescrizione decorre, in altri termini, fino al giorno della pronuncia della sentenza di primo grado.

In casu, il dispositivo della sentenza è stato pronunciato, in pubblica udienza, in data 30 gennaio 2017. Conseguentemente, la prescrizione dell'azione penale è intervenuta, nel lasso di tempo fra la chiusura del contraddittorio e la pronuncia della sentenza, anche per i capi d'accusa da 1.1.168 a 1.1.189 (compresi) dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015. Anche per questi capi d'accusa deve quindi essere disposto l'abbandono.

#### **4. Questioni pregiudiziali di A.**

- 4.1.** La difesa ha innanzitutto chiesto la sospensione del procedimento per incapacità processuale dell'imputato per motivi di salute (cl. 482 p. 920.14 e seg.).

A questo proposito, la Corte in primo luogo ha rilevato che, secondo la dottrina, l'incapacità dibattimentale va ammessa in maniera restrittiva nel caso di imputati correttamente difesi (MARC ENGLER, Commentario basilese, Strafprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2014, n. 7 ad art. 114 CPP). Nella fattispecie, A. stesso non sostiene che ci si troverebbe di fronte ad una sua assoluta incapacità dibattimentale, ma tutt'al più ad una capacità limitata. Sempre in base alla dottrina (cfr. VIKTOR LIEBER, Commentario zurighese, Strafprozessordnung, 2a ediz., Zurigo 2014, n. 5 ad art. 114 CPP), in simili casi i dibattimenti sono possibili nella misura in cui la difesa è presente.

Nel caso concreto, questo requisito è dato, con la precisazione che la direzione della procedura ha comunque vegliato a che le misure adeguate fossero adottate

per tenere nella dovuta considerazione i problemi di salute dell'imputato. Conseguentemente, la Corte ha respinto la richiesta di A.

**4.2.** La difesa ha altresì chiesto l'esclusione dal procedimento di B. SpA e delle altre società rappresentate dall'avv. Paparelli (cl. 482 p. 920.15).

A tale riguardo, la Corte ha osservato che, ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP, secondo cui "chi subentra per legge nei diritti del danneggiato è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l'attuazione dell'azione civile", in base alla giurisprudenza dell'Alta Corte (sentenza del Tribunale federale 6B\_549/2013 del 24 febbraio 2014, consid. 3.2.1) sarebbero segnatamente escluse le successioni di natura negoziale, quali quelle ex art. 164 e segg. CO.

Nel caso concreto, non si verifica però tale ipotesi, in quanto B. SpA è subentrata alle previgenti accusatrici private non a seguito di disposizioni di natura negoziale, bensì sulla base dell'ordinamento fallimentare applicabile, paragonabile, quanto ad effetti, a fattispecie che si possono verificare in Svizzera in base agli art. 197 e segg. LEF (v. sentenza del Tribunale federale 6B\_557/2010 del 9 marzo 2011, consid. 7.2). In effetti, sulla scorta dell'ordinamento in questione, e segnatamente sulla base della Legge italiana n. 39 del 18 febbraio 2004 (v. cl. 482 p. 561.15 e segg.), è occorsa la surrogazione legale delle precedenti accusatrici private nell'unica, attuale B. SpA, alla quale deve di riflesso essere riconosciuto lo status di avente causa ex art. 121 cpv. 2 CPP.

Nulla toglie a questa conclusione il *settlement* con E. N.A. (cl. 482 p. 960.35 e segg.), nella misura in cui, secondo la dottrina, una cessione di credito non comporta comunque cessione della qualità di parte (GORAN MAZZUCHELLI/MARIO POSTIZZI, Commentario basilese, op. cit., n. 26 e segg. ad art. 115 CPP). Conseguentemente, la domanda di estromissione delle accusatrici private rappresentate dall'avv. Paparelli è stata respinta dalla Corte.

**4.3.** A. ha inoltre riconfermato la questione pregiudiziale già sollevata tramite istanza dell'11 luglio 2016 (cl. 482 p. 920.15; p. 521.109 e segg.), con cui postulava la sospensione per motivi di merito, l'esito del presente procedimento dipendendo potenzialmente dalla risoluzione di un'altra causa.

Al riguardo, la Corte ha rilevato che la ricorrenza del crimine a monte quale presupposto oggettivo cumulativo del reato di cui all'art. 305<sup>bis</sup> CP è comunque oggetto di disamina d'ufficio nel merito, ragion per cui non ricorre la necessità di attendere un'eventuale decisione giudiziale da parte dell'autorità estera, questo Collegio effettuando i necessari scandagli quanto alla ricorrenza o meno del crimine a monte nel quadro della sussunzione delle fattispecie dedotte in accusa nell'art. 305<sup>bis</sup> CP.

L'istanza di A. è pertanto stata respinta.

- 4.4.** A. ha parimenti domandato alla Corte di valutare, già nella sede delle questioni pregiudiziali, e ciò per motivi di economia processuale, l'avvenuta prescrizione dell'azione penale con mente a tutti gli atti contestati all'imputato a titolo di riciclaggio di denaro, e ciò per difetto dell'aggravante (cl. 482 p. 920.15 e seg.). A tal riguardo, la Corte ha osservato che la decisione quanto alla sussistenza eventuale di aggravanti avrebbe presupposto una disamina complessiva degli atti, e non avrebbe pertanto potuto esimersi dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale. La Corte ha pertanto respinto la richiesta della difesa, la disamina, postulata da A., dell'eventuale prescrizione dell'azione penale, dovendo comunque ricorrere d'ufficio (v. infra, consid. III.8 segg.). Questo Collegio ha nondimeno ordinato l'abbandono di diversi capi d'accusa per intervenuta prescrizione in sede di questioni pregiudiziali (v. supra, consid. I.3.2).

## **II. Sull'accusa di truffa oggetto di rinvio da parte del Tribunale federale**

- 1.** La regola della specialità, che costituisce un principio generale del diritto estradizionale (DTF 135 IV 212 consid. 3b pag. 47; sentenza del Tribunale federale 6B\_536/2014 del 5 gennaio 2016, consid. 3.3), è ancorata all'art. 14 CEEstr, applicabile alle procedure estradizionali tra Svizzera e Slovenia. Secondo tale norma, l'individuo estradato non può in particolare essere perseguito né giudicato per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l'extradizione (n. 1). Con "fatto" ai sensi dell'art. 14 n. 1 CEEstr s'intende un complesso fattuale – un "einheitlicher geschichtlicher Lebensvorgang" (sentenza del Tribunale federale 5A\_652/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2.3) – che concorre a circoscrivere chiaramente la fattispecie per cui è stata concessa l'extradizione, conferendo nel contempo un'accezione penalprocessualistica al "fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l'extradizione". Il principio della specialità tutela sia lo Stato richiesto sia la persona estradata (DTF 123 IV 42 consid. 3b pag. 47). Quest'ultima può tuttavia rinunciare, senza il consenso del primo, alla garanzia conferita da suddetto principio. Giusta l'art. 14 n. 1 lett. b CEEstr, infatti, la garanzia decade qualora l'extradato, avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato, nei 30 (45, sino al 30 ottobre 2016) giorni successivi alla sua liberazione definitiva (cosiddetto termine di rispetto), il territorio della Parte alla quale è stato rilasciato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato. Sotteso vi è il concetto che la protezione accordata all'interessato contro il perseguimento per fatti anteriori all'extradizione non debba durare indefinitamente. Del resto, si può presumere che la persona che acconsente, senza alcun tipo di coercizione, di restare a

disposizione delle autorità di perseguimento dello Stato in cui si trova, accetta anche le conseguenze di questo comportamento e si sottopone alla giurisdizione di tale Stato (DTF 135 IV 241 consid. 2.1 pag. 214). Nel diritto interno, l'art. 38 AIMP (RS 351.1) sancisce il principio della specialità in termini analoghi a quelli dell'art. 14 CEEstr. Pur escludendo la garanzia di tale principio alla persona estradata che non abbandona il territorio dello Stato richiedente entro il termine di rispetto dalla sua liberazione o che vi ritorna, l'art. 38 cpv. 2 lett. b n. 1 AIMP precisa che l'interessato deve previamente essere reso edotto delle relative conseguenze. Tale obbligo discende anche dal principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), che l'art. 9 Cost. erige a diritto fondamentale (DTF 135 IV 212 consid. 2.6). Il Tribunale federale ha già avuto modo di indicare che per le autorità elvetiche, in assenza di disposizioni sulla portata del principio della specialità connesso a un'extradizione, l'art. 38 AIMP ha valenza di principio generale (DTF 135 IV 212 consid. 2.5). Gli obblighi sgorganti dall'art. 38 AIMP, segnatamente quello di informare previamente l'estradatao quanto alle conseguenze del suo ritorno su suolo elvetico, incombono alle autorità svizzere, a cui l'art. 38 AIMP si rivolge. L'Alta Corte ha avuto modo di sottolineare tale aspetto nella pronuncia DTF 135 IV 217 consid. 2.7, laddove le autorità d'esecuzione della pena, in quel caso quelle vodesi, avevano omesso di rendere edotto l'estradatao in punto alle conseguenze giuridiche di un suo ritorno in Svizzera a seguito della sua liberazione.

2. Nel caso concreto, le autorità slovene (cfr. la traduzione italiana in SK.2016.2, cl. 2 p. 19.3.6 e segg.) hanno concesso, in data 16 aprile 2008, l'extradizione dell'imputato alla Svizzera, nell'ambito di due procedimenti penali (n° EAll.04.0025-PAS e n° EAll.07.0139-PAS), per i reati di riciclaggio di denaro, falsità in documenti, truffa e corruzione attiva, sulla scorta della domanda d'extradizione del 18 marzo 2008 formulata nei confronti di A., oggetto di un ordine d'arresto dell'8 agosto 2006. Davanti all'autorità slovena A. non ha rinunciato alla protezione del principio della specialità (cl. 34 p. 6.7.25). La domanda di estradizione del 18 marzo 2008 (cl. 34 p. 6.7.44 e segg.) e i relativi allegati (concernenti le suddette procedure n° EAll.04.0025-PAS e n° EAll.07.0139-PAS), fanno stato, per quanto attiene all'ipotesi truffaldina, di un complesso fattuale che sarebbe stato commesso nel quadro del solo procedimento n° EAll.04.0025-PAS a detrimento di società del gruppo F., nel periodo fra il dicembre 1999 e il febbraio 2003 (cl. 34 pag. 6.7.48). L'ordine di arresto dell'8 agosto 2006 (cl. 34 p. 6.7.1), a cui fa riferimento la delibera slovena (SK.2016.2, cl. 2 p. 19.3.7), unitamente alla domanda d'extradizione del 18 marzo 2008 (cl. 34 p. 6.7.44 e segg.), è stato spiccato per il solo procedimento n° EAll.04.0025-PAS e non contempla l'ipotesi di reato di truffa ai danni di E. N.A., vale a dire quel complesso fattuale dedotto in accusa con promozione

del 5 settembre 2013. Il capo d'accusa 1.1A si riferisce in effetti ad un altro lasso temporale, fra il 1° luglio e il 20 dicembre 1999, e soprattutto a tutt'altri fatti materiali. Il complesso fattuale successivamente dedotto in accusa al capo 1.1A dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013 concerne una truffa che sarebbe occorsa ai danni di E. N.A. nel quadro di un contratto di assicurazione per rischio politico e commerciale, collegato a un finanziamento concesso da E. N.A. nel contesto dell'acquisizione, da parte dello Stato venezuelano, di P. SpA.

Ciò posto, è d'uopo concludere che l'extradizione non è stata né chiesta né concessa per il complesso fattuale dedotto in accusa, e di cui al rinvio da parte del Tribunale federale, fatto questo che costituisce di principio un impedimento a statuire nel merito.

3. Ciò stante, questo Collegio si è di seguito chiesto se, in casu, la protezione derivante dalla riserva della specialità non sia nondimeno decaduta in seguito al ritorno di A. in Svizzera dopo essere stato reso edotto circa le conseguenze di tale suo agire. Al riguardo, non risulta dal fascicolo processuale che le autorità svizzere, a cui si rivolge l'art. 38 AIMP, si siano fatte parti diligenti, ovvero attive, nell'adempire d'ufficio a quanto prescrive loro la norma precitata. Agli atti non risulta che A. sia stato informato, previamente e in modo esauriente, da parte delle autorità svizzere, circa le conseguenze giuridiche – vale a dire il decadimento della protezione derivante dalla riserva della specialità – che un suo eventuale successivo ritorno su suolo elvetico avrebbe ingenerato. Dagli atti, non risulta che il MPC vi abbia provveduto. Neppure il GIF vi ha provveduto contestualmente alle sue ordinanze di misure sostitutive del 16 maggio 2008, poi annullata (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.112 e segg.), e del 12 luglio 2008 (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.2.43 e segg.). Neppure l'ordine di scarcerazione del 14 luglio 2008 (cl. 33 p. 6.9.179 e seg.) fa menzione delle conseguenze giuridiche in punto all'eventuale, futuro ritorno di A. su suolo svizzero.

Come si evince da quanto precede, questo Collegio rileva che spetta all'autorità svizzera adempire a quanto prescrive l'art. 38 AIMP, e non allo Stato richiesto che, nel caso in esame, non vi ha comunque provveduto, non evincendosi dagli atti riscontri in tal senso.

Nemmeno può essere ritenuto il rilievo mosso dal MPC nella sua requisitoria (cl. 482 p. 925.37 e segg.; p. 925.47 e segg.), secondo cui il comportamento processuale di A. susseguente alla sua liberazione costituisca rinuncia tacita alla protezione derivante dal principio della specialità. In effetti, gli avvertimenti di legge, a cui è tenuta d'ufficio l'autorità svizzera, devono essere formulati contestualmente alla liberazione, o comunque durante il periodo di rispetto, affinché l'estradata sia consapevole con sufficiente cognizione di causa circa le conseguenze giuridiche di una sua permanenza sul territorio elvetico,

rispettivamente del suo susseguente ritorno in Svizzera nell'eventualità che egli abbia lasciato il Paese in precedenza.

Questo Collegio non può aderire all'assunto, formulato dal MPC, secondo cui l'estradata perde la protezione sgorgante dal principio di specialità per essere rientrato in Svizzera allo scopo di collaborare con l'autorità di perseguimento penale nella ricerca della verità materiale, e ciò in difetto di previa comunicazione quanto alle conseguenze. Ammettere ciò significherebbe imputare al protetto dall'art. 38 AIMP l'inazione dell'autorità svizzera, circostanza che non sarebbe compatibile col principio della buona fede, di cui all'art. 5 cpv. 3 Cost., eretto a diritto fondamentale dall'art. 9 Cost. (DTF 135 IV 212 consid. 2.6).

4. Ne segue che non si è di riflesso confrontati col decadimento della protezione derivante dal principio della specialità.  
Stante la presenza di un impedimento a procedere, occorre pertanto ordinare l'abbandono del procedimento penale per il capo 1.1 (A, B e C) dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013.

### **III. Riciclaggio di denaro aggravato**

1. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato (art. 305<sup>bis</sup> n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia nella forma semplice che nella forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305<sup>bis</sup> n. 3 CP).
2. Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Vista la modifica del CP entrata in vigore il 1° gennaio 2016, i valori patrimoniali possono provenire anche da un delitto fiscale qualificato giusta l'art. 305<sup>bis</sup> cpv. 1<sup>bis</sup> CP (RU 2015 1389; FF 2014 563). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia

raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati a vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento, come, ad esempio, l'immissione di capitali sul mercato finanziario e assicurativo, utilizzandoli per concludere un'assicurazione sulla vita a premio unico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del Tribunale federale 6B\_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 6.2 con rinvii), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, n. 38 ad art. 305<sup>bis</sup> CP), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da o per l'estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305<sup>bis</sup> CP; JÜRIG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 e segg. ad art. 305<sup>bis</sup> CP; MARK PIETH, Commentario basilese, Strafrecht, 3a ediz., Basilea 2013, n. 49 e segg. ad art. 305<sup>bis</sup> CP; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 18 ad art. 305<sup>bis</sup> CP), negozi fiduciari, l'impiego di trusts (ACKERMANN, op. cit., n. 298 e segg. ad art. 305<sup>bis</sup> CP), l'interposizione di intermediari, uomini di paglia, tra cui società di sede o paravento e detentori del segreto professionale, trasferimenti su conti di società off-shore o anche fondazioni (PIETH, op. cit., n. 40 ad art. 305<sup>bis</sup> CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz., Berna 2010, n. 25 ad art. 305<sup>bis</sup> CP), le operazioni di cambio in contante (DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25 consid. 7.2.3 pag. 29), così come le attività di spallonaggio (TPF 2009 25 consid. 7.2.4). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale usuale (DTF 124 IV 274 consid. 4, in cui si specifica che la qualifica di riciclaggio in merito al versamento su un conto personale dipende dalle circostanze del caso concreto; PIETH, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 305<sup>bis</sup> CP), la mera presa in consegna, il solo possesso o la custodia di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), la semplice apertura di un conto, che costituisce tutt'al più un tentativo di riciclaggio (v. DTF 120 IV 329 consid. 4; ACKERMANN, op. cit., n. 443) o un atto preparatorio non punibile (v. art. 260<sup>bis</sup> CP e contrario), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all'autore dell'antefatto dell'integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il *paper trail* (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato).

In punto ai trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero – i trasferimenti verso o da un conto estero essendo per contro sempre costitutivi del reato di riciclaggio di denaro – atti a lasciare una traccia documentale, essi non sono ritenuti costitutivi, dalla dottrina, del reato di riciclaggio di denaro se entrambi i conti indicano il medesimo avente diritto economico (JÜRIG-BEAT ACKERMANN, *Geldwäschereistrafrecht*, in *Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz*, a cura di Jürg-Beat Ackermann/Günter Heine, Berna 2013, nota 57 ad § 15; MARIA GALLIANI/LUCA MARCELLINI, *Il riciclaggio di denaro nel codice penale*, in *Compliance management*, a cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciutti, Vezia/Basilea 2010, pag. 235; v. PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305<sup>bis</sup> CP, secondo cui alcuni autori tendono ad escludere la punibilità in presenza di trasferimenti da un conto svizzero ad un altro conto personale svizzero – o sul conto intestato ad un terzo – dove l'avente diritto economico è il medesimo; e v. CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305<sup>bis</sup> CP, secondo cui il versamento su un conto presso un altro istituto bancario sito in Svizzera non costituisce un atto di riciclaggio, se il conto di accredito è stato aperto dal medesimo titolare che ne è pure avente diritto economico, o aperto dal medesimo avente diritto economico la cui vera identità è stata comunicata alla banca; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 18 ad art. 305<sup>bis</sup> CP, secondo cui non vi è riciclaggio unicamente se il beneficiario economico dei due conti è il medesimo).

Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all'art. 305<sup>bis</sup> CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. *autoriciclaggio*; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 305<sup>bis</sup> CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, *Schweizerisches Strafrecht*, BT II, 7a ediz., Berna 2013, § 57 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, *Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken*, in *Festschrift für Günter Bemmman*, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d'altra opinione ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305<sup>bis</sup> CP; GUNTHER ARZT, *Geldwäscherei: komplexe Fragen*, in: *Recht* 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305<sup>bis</sup> CP; CHRISTOPH GRABER, *Der Vortäter als Geldwäscher*, AJP/PJA 1995, pag. 517; PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305<sup>bis</sup> CP; HANS SCHULTZ, *Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994*, in *ZBJV* 131 (1995) pag. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, *Strafrecht IV*, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 476 e JÜRIG-BEAT ACKERMANN, *forum poenale* 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). L'Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell'ottica dell'art. 305<sup>bis</sup> CP, è determinante valutare se l'atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di

distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B\_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6).

3. Se il reato presupposto è commesso all'estero, la questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305<sup>bis</sup> n. 3 CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest'ultimo caso, è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza dell'origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l'autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B\_729/2010 dell'8 dicembre 2011, consid. 4.1.3). In altre parole, sotto il profilo del riciclaggio non è determinante la qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero, bastando la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. D'altra parte, nell'ambito dell'art. 305<sup>bis</sup> n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B\_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3).
4. L'infrazione prevista e punita dall'art. 305<sup>bis</sup> CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L'intenzione non deve riferirsi solo all'atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l'operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all'origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 21 ad art. 305<sup>bis</sup> CP; ROSA CAPPÀ, La norma penale sul riciclaggio di denaro, in Bollettino OATi n. 40/2010, pag. 45; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305<sup>bis</sup> CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 482; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305<sup>bis</sup> CP; PIETH, op. cit., n. 59 ad art. 305<sup>bis</sup> CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305<sup>bis</sup> CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 57 n. 32).  
"Deve presumere" l'origine criminale, ed è quindi in malafede, chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con

un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all'art. 305<sup>bis</sup> CP (v. sentenza del Tribunale federale 6B\_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 6.1 con rinvii).

5. Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B\_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3). Affinché sussista correatà non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B\_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l'espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall'inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l'intenzionalità altrui (cosiddetta correatà successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa pag. 272; sentenze del Tribunale federale 6B\_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3 e 6B\_1091/2009 del 29 aprile 2010, consid. 3.3).
6. Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all'art. 305<sup>bis</sup> n. 2 CP, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Come rilevato, vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c).
7. Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di cosiddetto autoriciclaggio, vale a dire nelle fattispecie per cui l'autore del crimine

a monte è indicato quale autore di riciclaggio di denaro qualificato, è anzitutto d'uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica, almeno per quanto riguarda l'aggravante del mestiere. Nelle sue pronunce 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell'8 novembre 2006, l'Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile per l'autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a monte da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo autore, non esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante (sentenze del Tribunale federale 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006, consid. 4.2 e 6S.387/2006 dell'8 novembre 2006, consid. 4.2).

Ciò posto, è d'uopo rilevare che le considerazioni espresse dall'Alta Corte per l'aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad un'organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda o della variante generica. Ne segue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l'autoriciclatore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.

8. Nel caso in esame, per motivi di economia processuale, la Corte ha ritenuto di dover esaminare anzitutto la ricorrenza o meno dell'aggravante generica e poi di quella della banda, e ciò nell'ottica di valutare se si sarebbe in presenza dell'estinzione dell'azione penale, la prescrizione per il reato di riciclaggio di denaro semplice essendo di 7 anni. Per esaminare la questione dell'aggravante, questo Collegio ha dato per teoricamente acquisiti sia il reato a monte sia le condotte vanificatorie nel loro complesso (di cui ai capi d'accusa 1.1.190 a 1.1.501 compresi), chiedendosi se, anche qualora l'impianto accusatorio fosse integralmente comprovato a tal riguardo, si sarebbe in presenza di un caso grave.

## 9. **Aggravante generica**

- 9.1. La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l'art. 305<sup>bis</sup> n. 2 lett. c CP, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante

generica (sentenze del Tribunale federale 6B\_535/2014 del 5 gennaio 2016, consid. 3.2; 6B\_217-222/2013 del 28 luglio 2014, consid. 4.3; 6B\_1013/2010 del 17 maggio 2011, consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup). L'elenco dell'art. 305<sup>bis</sup> n. 2 è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince dall'aggiunta dell'avverbio "segnatamente" ("insbesondere", "notamment"). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni esplicitamente codificate nella legge. Il Tribunale federale ha in questo senso ammesso l'aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell'ammontare totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell'aggravante del mestiere giusta l'art. 305<sup>bis</sup> n. 2 lett. c CP (sentenza 6B\_1013/2010 consid. 6.3). Trattandosi di un'interpretazione estensiva dell'art. 305<sup>bis</sup> n. 2 CP, seppur ancorata in una formulazione volutamente elastica del legislatore, e con conseguenze non indifferenti a livello di pena e di lunghezza dei termini di prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP), in ossequio al principio della legalità giusta l'art. 1 CP (*nulla poena sine lege certa*; v. PETER POPP/ANNE BERKEMEIER, Commentario basilese, op. cit., n. 31 e segg. ad art. 1 CP; KURT SEELMANN/CHRISTOPHER GETH, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 6a ediz., Basilea 2016, pag. 34 e segg.), questo tipo di aggravante va ammesso in maniera molto prudente (CHRISTOPH K. GRABER, Geldwäscherei, tesi di laurea, Berna 1990, pag. 153), valutando e ponderando con grande attenzione tutte le particolarità del caso (v. più ampiamente con riferimento all'art. 19 n. 2 vLStup, PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 3a ediz., Berna 2016, pag. 109 e segg.). Non si tratta, infatti, di colmare semplicemente una lacuna legislativa *modo legislatoris* come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù dell'art. 1 cpv. 2 del Codice civile svizzero (v. SIBYLLE HOFER/STEPHANE HRUBESCH-MILLAUER, Einleitungsartikel und Personenrecht, 2a ediz., Berna 2012, pag. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto normativo giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve qui dar prova di grande cautela (v. art. 190 Cost. nonché ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER/DANIELA THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 2086 e segg.). Non per nulla il legislatore, con il plauso della dottrina (v. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup), ha ultimamente abbandonato questo tipo di tecnica redazionale nel nuovo art. 19 LStup in vigore dal 1° luglio 2011. Non basta dunque che la gravità si fondi sugli elementi oggettivi della fattispecie, ma anche su quelli soggettivi (DTF 117 IV 164 consid. 2b). Trattandosi sempre di circostanze

personali ai sensi dell'art. 27 CP (v. TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 23 ad art. 305<sup>bis</sup> CP), l'analisi concreta va infatti effettuata tenendo conto “delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali” che aggravano la punibilità. La dottrina cita a mo' d'esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénale, Petit Commentaire, 2a ediz., Bâle 2017, n. 46 ad art. 305<sup>bis</sup> CP; GRABER, loc. cit.), il quale, pur non rientrando nella categoria dell'art. 305<sup>bis</sup> n. 2 lett. a CP, data l'entità dei valori riciclati e la gravità sociale del reato a monte, potrebbe comunque rientrare nella fattispecie qualificata nella sua accezione generica. Fra gli esempi citati dalla dottrina, peraltro in termini tutt'altro che apodittici (“könnte sich [...] rechtfertigen”), vi sono anche reati a monte ritenuti *particolarmente* perniciosi, come il genocidio ed i crimini di guerra (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 27 ad art. 305<sup>bis</sup> CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, loc. cit.). Si tratta comunque di considerazioni dottrinali che non trovano per il momento alcuna eco nella giurisprudenza dell'Alta Corte. Quest'ultima è peraltro molto esigua e, in ambito di Tribunale federale, si esaurisce nella sopraccitata sentenza 6B\_1013/2010, giudicata in composizione a tre giudici e non pubblicata nella raccolta ufficiale delle DTF. Il caso giudicato dal Tribunale federale riguardava un legale che – nel quadro dell'esercizio della professione d'avvocato, per cui aveva ricevuto la relativa autorizzazione di polizia – aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, disbrigo della formularistica, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all'estero) nel quadro di una procedura d'incasso di un assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario professionale di fr. 20'000.--. In altre parole, egli aveva investito un tempo considerevole, nell'ambito della sua attività professionale quale avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito un onorario professionale di rilievo.

- 9.2.** Nel caso concreto, questo Collegio ha proceduto all'analisi dei criteri che la giurisprudenza dell'Alta Corte ha sviluppato a fondamento della ricorrenza dell'aggravante generica, vagliando la presente fattispecie segnatamente alla luce delle sentenze del Tribunale federale 6B\_1013/2010 del 17 maggio 2011, 6B\_535/2014 del 5 gennaio 2016 e 6B\_217-222/2013 del 28 luglio 2014. Questo Collegio è giunto alla conclusione che il caso di specie presenta sì analogie ma anche importanti differenze con l'unica pronuncia assertiva dell'Alta Corte, sviluppando nel seguente modo la propria disamina.

**9.2.1.** Per quanto attiene alle analogie riscontrate nel presente caso con la fattispecie di cui alla pronuncia 6B\_1013/2010 del 17 maggio 2011, la Corte ha rilevato come le condotte rimproverate ad A. si siano estese sull'arco di poco più di due anni (dal febbraio 2002 all'aprile 2004), denotando una molteplicità di condotte vanificatorie rimproverate all'imputato che, d'acchito, potrebbero far concludere per un'attività delittuosa intensa ai sensi della testé citata giurisprudenza. In effetti, gli atti vanificatori rimproverati ad A., portanti su importi milionari, sono complessivamente 312 e interessano, a fasi alterne, come si evince dall'atto d'accusa, 65 giorni nel 2002, 64 giorni nel 2003 e 13 giorni nel 2004. Il Collegio ha al riguardo rilevato come il magistrato requirente, nell'individualizzare le singole condotte, non distingue pur tuttavia fra giornate di presenza fisica dell'imputato in loco, specie a Coira, a Lugano e a Vaduz, o comunque dell'agire del medesimo, ma si fonda anche sui giorni *di valuta* per contestualizzare i rimproveri mossi ad A. a titolo di riciclaggio di denaro con l'aggravante generica. È ora notorio che il giorno di valuta, rispettivamente la data di valuta, comunemente denominata "valuta", rappresenta nelle operazioni di carattere bancario la data d'allibramento della transazione stessa, vale a dire di accredito o di addebito sul conto. Essa non costituisce ancora la prova che, il giorno della valuta, l'avente diritto di firma sulla relazione bancaria abbia disposto sulla stessa, ordinando per esempio un bonifico bancario, transazione che può peraltro occorrere anche automaticamente, ad esempio in presenza di un ordine permanente. Neppure è in grado, il giorno di valuta, di lasciar concludere in modo automatico quanto alla presenza, nei locali dell'istituto di credito, del disponente, la portata della valuta essendo quella di indicare il momento in cui una determinata operazione viene allibrata e non di dare contezza della presenza in loco, o comunque dell'agire, degli aventi diritto di disposizione su conti bancari. Al riguardo, ragguagli maggiormente affidabili in punto all'intensità temporale dell'interesse rivolto dall'imputato all'operatività bancaria possono essere estrapolati dai rapporti di visita di cui alle principali relazioni bancarie elencate nell'atto di accusa, da pag. 17 e segg., specie sui conti, ed eventuali correlate cassette di sicurezza, sui quali l'imputato avrebbe operato, e di cui ai capi d'accusa § 1.1.190 e segg., e meglio sulle seguenti relazioni bancarie.

\* Presso la *banca L.*, Coira:

- n. 1 (Q. AG): nessun rapporto di visita successivo al febbraio 2002 (cfr. cl. 38, p. 7.3.51 segg.);

- n. 10 (FF. SA): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/4 (cl. 41, 42) e 7/55 (cl. 66);

- n. 11 (GG.): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/13 (cl. 48) e 7/62 (cl. 73);

- 12 (HH. Ltd.): formulario contatti non recante iscrizioni di visite (cl. 48, p. 7.14.7);

- n. 2 (R.Ltd.): formulario contatti recante iscrizioni relative al 2001, periodo non rilevante in casu (cl. 49, p. 7.16.34);
- n. 13, con cassetta di sicurezza n. 36: formulario contatti recante iscrizioni relative al 1999-2001, periodo non rilevante in casu (cl. 51, p. 7.17.282); vi è un accesso alla cassetta di sicurezza n. 36 (06.05.2002) (cl. 51, p. 7.17.568);
- n. 14: rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/18 (cl. 52) e 7/60 (cl. 71); consegne di documenti bancari il 07.02, 16.05.2002, 24.10.2003 (cl. 71, p. 7.60.351);
- n. 15, con cassetta di sicurezza n. 37: visite il 31.03, 27.08.2003, 21.01.2004 (cl. 53, p. 7.19.146): accessi alla cassetta di sicurezza n. 37 il 16.05.2002, 30.01, 31.03, 27.08, 19.12.2003 (cl. 53, p. 7.19.278);
- n. 16 (J.): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/22 (cl. 57) e 7/65 (cl. 73);

\* Presso la *banca JJ.*, Lugano:

- n. 17 (KK.): rapporti di visite da parte del procuratore (nel 2002: 07.02, 13.03, 05.04, 23.07, 20.08, 05.12; nel 2003: 31.01, 16.04, 24.09) (cl. 79, p. 7.152.12 segg.);
- n. 18 (A.), con cassetta di sicurezza n. 38: rapporti di visite (nel 2002: 07.02, 13.03, 05.04, 16.04, 26.04) (cl. 80, p. 7.153.23 seg.); accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2002: 08.02, 13.03, 05.04, 16.04, 19.04 (cl. 80, p. 7.153.126, 154, 159 segg.);
- n. 19 (G.), con cassetta di sicurezza n. 38: rapporti di visite (nel 2002: 07.02, 13.03, 05.04, 26.04, 06.05, 17.05, 23.07, 20.08, 02.10, 18.11, 05.12; nel 2003: 31.01, 15.04, 26.05, 24.09) (cl. 81, p. 7.154.21 seg.); accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2002: 26.04, 17.05, 23.07, 20.08, 02.10, 18.11, 05.12; nel 2003: 31.01, 04.03, 16.04, 26.05, 10.06, 05.08, 19.08, 05.11, 19.12; nel 2004: 20.01, 06.02, 24.03) (cl. 81, p. 7.154.156 segg.);
- n. 20 (K.), con cassetta di sicurezza n. 39: rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/155; accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2003: 10.06, 18.06, 19.08, 04.09, 24.09, 04.12, 19.12) (cl. 82, p. 7.155.16, 40 segg.);
- n. 21 (I.): rapporti di visite del procuratore amministrativo (nel 2002: 13.03, 05.04, 06.05, 23.07, 20.08) (cl. 82, p. 7.157.19);
- n. 22 (K.), con cassetta di sicurezza n. 39, n. 40: rapporto di visita del procuratore (nel 2003: 16.04) (cl. 82, p. 7.158.15); accessi alla cassetta di sicurezza (n. 39: nel 2003: 16.04; n. 40: nel 2002: 06.05, 23.07; nel 2003: 31.01) (cl. 82, p. 7.158.47 segg., 53 segg.);

\* Presso la *banca MM. AG*, FL-Vaduz:

- n. 23 (HH. Ltd.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/713 (cl. 145);
- n. 24 (NN. Corp.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/714 (cl. 146);
- n. 25 (OO. Ltd.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/715 (cl. 146);
- n. 26 (PP.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/718 (cl. 148);
- n. 27 (QQ.): rapporto della visita di A. a Vaduz il 27 agosto 2003 (cl. 149, p. 7.725.5);
- n. 28 (RR. LLC): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/727 (cl. 150);

\* Presso la *banca SS.*, Vaduz:

- conto intestato a TT.: rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/716 (cl. 147);

\* Presso la *banca AAA.*, Vaduz:

- n. 29 (BBB.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/711 (cl. 144);

- n. 30 (CCC. AG): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/720 (cl. 148);

\* Presso la *banca DDD.*, Vaduz:

- n. 31 (EEE.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/730 (cl. 152);

\* Presso la *banca FFF.*, Vaduz:

- n. 32 (GGG. Corp.): rapporto della visita di A. a Vaduz il 27 agosto 2003 (cl. 149, p. 7.724.85 seg.);

- n. 33 (BBB.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/711 (cl. 144);

\* Presso la *banca HHH.*, Zurigo:

- n. 34 (JJJ.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/205 (cl. 86);

\* Presso la *banca T.*, Ginevra:

- n. 4 (S. SpA): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/302 (cl. 89);

- n. 35 (S. SpA): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/303 (cl. 90).

Dal canto suo, A. stima i suoi viaggi a Coira in 15/16 nell'arco del medesimo periodo, intesi anzitutto a discutere con la banca L. dell'architettura delle operazioni assicurative, a cui partecipava lo stesso istituto bancario, essendo puntuali ordini di bonifico, che non fossero già permanenti, oggetto di disposizione a partire dal suo domicilio (cl. 482 p. 930.043). L'imputato ha dichiarato che, facendo astrazione delle operazioni di scudo dell'aprile 2002 (il 15, 19 e 26 aprile), egli si è recato in Svizzera il 16 e 17 maggio, il 20 agosto e il 2 ottobre e, verosimilmente, il 5 dicembre 2002 nel quadro dell'approntamento dell'operazione KKK. nonché, successivamente, in data 30 gennaio, 4 e 31 marzo, 16 aprile, 10 giugno nonché 4 e, per l'ultima volta, 24 settembre 2003 (cl. 482 p. 930.051).

Alla luce di quanto precede, nell'ottica del requisito dell'intensità temporale, la ricorrenza delle condotte rimproverate va mitigata nei giusti termini, e ciò in considerazione del fatto che le date in cui si iscrivono gli atti rimproverati devono sovente essere lette quali giorni di valuta, in cui sono state allibrate le operazioni bancarie dall'istituto di credito interessato, e non giornate di effettiva presenza fisica dell'imputato presso gli istituti bancari in questione. Nondimeno, al di là della pur sovente sovrapposizione di visite occorse lo stesso giorno per più conti, questo Collegio ritiene che vi siano elementi di intensità simili a quelli presenti nella suddetta giurisprudenza.

**9.2.2.** Volgendo però lo sguardo dalle analogie alle differenze, sempre con mente all'unica pronuncia assertiva dell'Alta Corte, lo scrivente Collegio constata la ricorrenza di discrepanze di indubbio rilievo e portata, prima fra tutte la *totale*

assenza di un *reddito* proveniente dall'attività di riciclaggio in quanto tale, ovverosia non dal reato a monte.

Non solo non vi è alcun reddito dall'attività da riciclaggio, diversamente dall'onorario incassato dall'avvocato, di cui alla sentenza in parola del Tribunale federale. Ma non ricorre neppure alcun reddito che possa in particolare sgorgare, temporalmente e organicamente, da un'attività professata a titolo professionale o semiprofessionale, come era il caso dell'avvocato, titolare peraltro della relativa autorizzazione di polizia, nella sentenza del Tribunale federale 6B\_1013/2010 del 17 maggio 2011.

**9.2.3.** Il Collegio si è chiesto se simili discrepanze, con mente alla fattispecie di cui alla pronuncia testé citata, potessero essere compensate da altri fattori che permettano di concludere che A. abbia, nel complesso, adottato una condotta comunque paragonabile, per gravità, a quelle espressamente elencate dal legislatore, e di cui all'art. 305<sup>bis</sup> n. 2 lett. a, b, c CP. La Corte si è in particolare chiesta se gli importi riciclati dedotti in accusa possano giustificare un'eventuale contiguità con l'aggravante del mestiere. La cifra d'affari dedotta in accusa è certo molto importante, ma essa è per il legislatore soltanto una delle condizioni cumulative che devono essere adempiute per ammettere il mestiere. Se il legislatore avesse voluto darle un'importanza autonoma lo avrebbe specificato in maniera chiara. Paradossalmente, anche se si fosse in presenza di cifre ancora più elevate, la lettera della legge impedirebbe di considerare come ricorrente l'aggravante in assenza di ulteriori requisiti; non a caso, nel Messaggio del Consiglio federale in materia di prolungamento dei termini di prescrizione per reati di criminalità economica non si è proposto di operare a livello di aggravante del reato specifico, ma a livello di parte generale del Codice, aumentando semplicemente da 7 a 10 anni i termini di prescrizione per fattispecie di questo tipo (v. FF 2012 8119 e segg.), come poi effettivamente deciso dal legislatore varando il nuovo testo dell'art. 97 cpv. 1 lett. c CP in vigore dal 1° gennaio 2014 (RU 2013 4417; v. già supra, consid. 3.1). Non è quindi, in alcun modo, ravvisabile una volontà del legislatore di ampliare il campo di applicabilità della fattispecie qualificata, ma piuttosto il riconoscimento del fatto che inchieste finanziarie di questo tipo spesso esigono accertamenti investigativi lunghi e complessi, sovente con numerose rogatorie internazionali, che rendono arduo giungere ad una sentenza di prima istanza entro sette anni.

Anche sotto questo profilo non vi sono dunque elementi per compensare le importanti differenze qualitative tra la fattispecie in esame e la suddetta casistica giurisprudenziale.

Al Collegio giudicante non è sfuggito l'ampio uso di costrutti opachi, sia quantitativamente sia qualitativamente, nei vari istituti bancari, circostanza che deve nondimeno essere posta in relazione al reato a monte stesso. In effetti, la

dinamica contrattuale e societaria che avrebbe ingenerato il reato pregresso si contraddistingue per un largo uso di strumenti contrattuali, societari e di natura assicurativa denotanti certamente opacità e complessità, ma finalizzati al perfezionamento dei complessi fattuali – segnatamente quelli inerenti le polizze assicurative per rischio politico – individuati e qualificati quali reato a monte. La complessità strutturale era, in altri termini, un carattere distintivo e peculiare alla dinamica del reato pregresso orientata al perfezionamento di quest'ultimo. Del resto, molti dei soggetti che hanno beneficiato di tali costrutti, e delle operazioni bancarie ingenerate, sono associati alla dinamica del reato prodromico, sia nel perfezionamento dello stesso sia nell'ottica della mera suddivisione del provento del reato a monte del riciclaggio di denaro.

Nulla viene infine in soccorso dalla natura del reato a monte: in entrambi i casi si tratta certo di reati patrimoniali (truffa nel caso del Tribunale federale, amministrazione infedele rispettivamente usura nel presente caso), ma l'Alta Corte non ha tratto alcun elemento aggravante dalla tipologia del reato a monte. In effetti, la sussistenza di un reato grave, segnatamente di un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP, resta pur sempre, ad ogni buon conto, la *conditio sine qua non* stessa dell'applicabilità dell'art. 305<sup>bis</sup> CP nella sua variante di base, gli esempi fatti dalla dottrina, quali elemento qualificante (mafia, genocidio, crimini contro l'umanità o di guerra) non contemplando conseguentemente, già di per sé, reati patrimoniali in senso stretto, neppure per importi molto rilevanti.

- 9.3.** In conclusione il comportamento rimproverato ad A. non raggiunge una soglia di gravità equiparabile ai casi esplicitamente menzionati dalla legge, vale a dire l'organizzazione criminale, la banda e il mestiere, per cui visti i criteri definiti dalla suddetta giurisprudenza, questo Collegio non ravvisa la ricorrenza della cosiddetta aggravante generica.

## **10. Aggravante della banda**

- 10.1.** Nel contesto del reato di riciclaggio di denaro, la realizzazione della qualifica di banda presuppone che le condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di banda siano riunite (PIETH, op. cit., n. 65 ad art. 305<sup>bis</sup> CP; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 25 ad art. 305<sup>bis</sup> CP e n. 16 e segg. ad art. 139 CP; STRATENWERTH/ WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2013, 3a ediz., n. 8 ad art. 305<sup>bis</sup> CP). Secondo costante giurisprudenza, l'affiliazione ad una banda è realizzata allorquando due o più autori manifestano espressamente, o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, anche se non dispongono di alcun piano e se le infrazioni future non sono ancora determinate (sentenze del Tribunale federale 6B\_12/2012 del 5 luglio 2012, consid. 1.3;

6B\_861/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 3.1; 6B\_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; DTF 135 IV 158 parzialmente pubblicata in: *forumpoenale* 3/2010 con il commento di JUANA SCHMIDT). L'associazione si caratterizza nell'opera di rinsaldare fisicamente e psichicamente ciascun componente, circostanza che la rende particolarmente pericolosa e lascia intravedere la commissione futura di altre infrazioni della medesima tipologia (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l'autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Tale qualificazione presuppone nondimeno un minimo di organizzazione (per esempio una ripartizione delle mansioni o dei ruoli) e implica nel contempo che la cooperazione degli interessati sia sufficientemente intensa per intravedervi un gruppo stabile quantunque effimero (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 6B\_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). Il particolare grado di pericolosità non va tanto intravisto nella disponibilità a commettere crimini gravi quanto nel particolare potenziale di dissimulazione insito in un gruppo di specialisti che opera ripartendosi i compiti (FF 1989 II 862). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che, allorché sussistono importanti indizi contrari, è arbitrario e contrario al principio *in dubio pro reo* ammettere l'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera circostanza che due autori hanno compiuto insieme più reati (DTF 124 IV 86 consid. 2c). Ovviamente, per ciò che attiene al riciclaggio di denaro, la nozione di banda deve interessare una banda di riciclatori, ovvero di persone dedite assieme a questo tipo di attività, e non solo ad altre attività seppur di natura illecita (v. FF 1989 II 862).

- 10.2.** Orbene, è insito nella nozione di banda sviluppata dalla giurisprudenza il fatto che almeno due soggetti debbano concorrere alla perpetrazione del reato (v. supra, consid. III.10.1). La giurisprudenza stessa dell'Alta Corte ha avuto modo di precisare che l'interagire fra i soggetti (autori) deve collocarsi sul piano della correttezza (DTF 135 IV 158 consid. 3.2; 124 IV 86 consid. 2c/cc; sentenza del Tribunale federale 6B\_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; si veda anche il commento di JUANA SCHMIDT alla DTF 135 IV 158 in *forumpoenale* 3/2010; v. supra, consid. III.5), escludendo peraltro con ciò la ricorrenza di una banda in presenza di altre forme di partecipazione alla perpetrazione del reato, quali la complicità e l'istigazione. Ad ogni buon conto, ne segue che, per poter ipotizzare la ricorrenza dell'aggravante della banda che sia in conformità coi dettami sgorganti dal principio accusatorio (v. infra, consid. III.10.3), l'impianto accusatorio stesso deve circoscrivere – segnatamente nell'atto di accusa medesimo e non successivamente – gli estremi che danno luogo alla partecipazione richiesta dalla giurisprudenza. In altre parole, l'atto di accusa deve

indicare, da un lato, la ricorrenza della correatà che darebbe luogo all'aggravante in parola e, dall'altro, gli estremi dei componenti della banda. In assenza di tali elementi, e in presenza di una mera affermazione apodittica quanto all'esistenza di tale aggravante, la qualifica della banda non può essere ritenuta.

**10.3.** Nel quadro del presente scandaglio della ricorrenza o meno dell'aggravante della banda si impone un *excursus* sul principio accusatorio.

Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso può pertanto essere celebrato soltanto se un'autorità distinta da quella giudicante ha dapprima raccolto, nell'ambito di una procedura preliminare, gli elementi di fatto e le prove rilevanti ed ha in seguito sottoposto al giudizio di un giudice i reati contestati all'imputato in un atto d'accusa. L'atto di accusa assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2 pag. 244; 126 I 19 consid. 2a pag. 21 con rinvii). In quanto espressione del diritto di essere sentito, contemplato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il principio accusatorio può essere anche dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non esplicano tuttavia portata distinta. Questo principio implica che il prevenuto sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati ed a quali pene e misure rischia di essere condannato, dimodoché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Il principio accusatorio non impedisce all'autorità giudiziaria di scostarsi dai fatti o dalla qualificazione giuridica ritenuti nell'atto d'accusa, a condizione tuttavia che vengano rispettati i diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a e 2c). Il principio è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 I 19 consid. 2c). Se l'imputato è condannato per un'infrazione diversa da quella indicata nell'atto d'accusa, occorre esaminare se egli poteva, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, prevedere questa nuova qualificazione giuridica dei fatti: in caso affermativo, non sussiste alcuna violazione dei diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24).

**10.4.** In casu, prima di procedere con lo scandaglio della sussistenza o meno dell'aggravante della banda, la Corte ha anzitutto esaminato la ricorrenza di detta aggravante con mente al principio accusatorio.

Questo Collegio ha preso atto del fatto che l'impianto accusatorio, segnatamente a pag. 81 e seg. dell'atto d'accusa, distingue quattro bande autonome fra loro: 1) A. – N.; 2) A. – H.; 3) A. – LL.; 4) A. – G.; e meglio nei seguenti termini:

*ritenuto che egli [A.] ha inoltre agito secondo quanto previsto dall'art. 305<sup>bis</sup> n. 2 lett. b. CP in correatà e in banda:*

- con N., per tutti gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti nella sua disponibilità effettiva, immediata o mediata, presso la banca L., Coira, e presso la banca FFF., FL-Vaduz,
- con H., per gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti di cui questi era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso la banca L., Coira, presso la banca FFF., FL-Vaduz e del conto n. 30 intestato alla CCC. AG presso la banca AAA., FL-Vaduz,
- con LL., per i seguenti atti di riciclaggio commessi il 24 settembre 2001 a Coira (bonifico di USD 122'225.83), il 28 settembre 2001 a Lugano (bonifico di USD 101'485.86), il 28 settembre 2001 a Lugano (bonifico di USD 20'722.-), il 28 settembre 2001 a Coira (bonifico di USD 101'522.46), il 1° ottobre 2001 a Lugano (bonifico di USD 101'482.-), il 19 ottobre 2001 a Lugano (chiusura di conto), il 17 dicembre 2001 a Lugano (liquidazione di società), il 24 settembre 2002 a Coira (bonifico di USD 325'187.60.-), il 24 settembre 2002 a Coira (chiusura di conto), il 28 ottobre 2002 a Lugano (liquidazione di società), il 30 gennaio 2003 a Coira (prelievo di USD 536'337.49), il 31 gennaio 2003 a Lugano (consegna di USD 30'000.-),
- con G., per i seguenti atti di riciclaggio commessi il 19 gennaio 2004 a Lugano (prelievi a contanti di CHF 13'000.- e EUR 5'000.-), il 20 gennaio 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante da cassette di sicurezza), il 21 gennaio 2004 a Coira (prelievo di CHF 16'000.-), il 27 gennaio 2004 a Lugano (prelievo di denaro contante da cassetta di sicurezza), il 4 febbraio 2004 a Lugano (prelievo di EUR 7'515.-), il 6 febbraio 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante da cassette di sicurezza), il 24 marzo 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante da cassette di sicurezza),  
e pertanto quale membro di bande di riciclatori autonome costituite per esercitare sistematicamente il riciclaggio dei valori patrimoniali provento dei crimini a monte attraverso intense collaborazioni fra i membri delle stesse, stagliatesi sull'arco di un lungo periodo, caratterizzate da contatti frequenti ed organizzate con ruoli distinti e definiti, in modo che la realizzazione delle stesse attività criminali ne è risultata facilitata, in particolare la dissimulazione dei valori criminali.

Il rispetto della doppia funzione del principio accusatorio – vale a dire, da un lato, la delimitazione dell'oggetto del processo e del giudizio e, dall'altro, la tutela dei diritti della difesa –, con mente all'aggravante in esame, non presenta problemi per ciò che attiene alla sua determinazione con mente a due bande distinte dal magistrato requirente, e meglio la banda "A. – LL." nonché "A. – G.". In effetti, per ciò che attiene tali due ipotesi di banda, il perimetro fattuale richiesto dal principio accusatorio, e precipuo alla sussunzione a cui è chiamato il giudice del merito, è chiaro e non soggetto ad alcuna dinamica ricostruttiva ad opera né di questo Collegio né della difesa. Per entrambe le ipotesi qualificanti entranti in linea di conto, il pubblico ministero delimita in modo definito, intellegibile e, non da ultimo, direttamente fruibile, i complessi fattuali – ovvero, in casu, i singoli capi d'accusa nell'insieme da 1.1.190 a 1.1.501 – che, accorpati, ingenererebbero la qualifica

di banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio ex art. 305<sup>bis</sup> n. 2 lett. b CP. La sussistenza o meno della ricorrenza degli elementi costitutivi della banda andrà pertanto analizzata con mente ai due binomi “A. – LL.” e “A. – G.” (v. infra, consid. III.10.5).

Diverso è invece il discorso per ciò che attiene alle restanti due ipotesi di banda, vale a dire a quella “A. – N.” e “A. – H.”.

In tali due casi, forza è di constatare che la delimitazione dell’oggetto richiesta dal principio accusatorio, e del relativo perimetro entro cui il giudice del merito deve operare la sussunzione, difetta della necessaria precisione, venendo meno in casu l’elenco o l’univoco rinvio a complessi fattuali, vale a dire a ben delimitati capi d’accusa da 1.1.190 a 1.1.501, con cui il giudice e la difesa debbano confrontarsi. Al contrario, optando per una descrizione generica e indefinita, il magistrato requirente demanda al giudice del merito il compito, proprio invero del pubblico ministero nel quadro della promozione dell’accusa, di delimitare le singole fattispecie – i capi d’accusa – che, accorpati, darebbero origine alle due distinte bande in parola.

Al riguardo, decisamente insufficiente in punto ai requisiti dettati dal principio accusatorio, anche alla luce delle centinaia di capi dedotti in accusa, è la descrizione evidenziata in grassetto:

- con N., **per tutti gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti nella sua disponibilità effettiva, immediata o mediata, presso la banca L., Coira, e presso la banca FFF., FL-Vaduz,**
- con H., **per gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti di cui questi era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso la banca L., Coira, presso la banca FFF., FL-Vaduz e del conto n. 30 intestato alla CCC. AG presso la banca AAA., FL-Vaduz, [...]**

Va altresì rilevato come, nel corpo dell’accusa, e di cui alla descrizione di ogni singolo capo d’accusa, nessun rapporto di correatità – potenzialmente ingenerante l’aggravante della banda – viene singolarmente descritto.

Neppure la seguente descrizione, di cui a pag. 18 dell’atto d’accusa, viene in soccorso:

*avendo intenzionalmente, in più occasioni, **in parte** in correatità con N., H., LL. ed altri, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo della loro provenienza criminale (...)* [messa in evidenza ad opera dello scrivente Collegio].

L’assente delimitazione del perimetro entro cui applicarsi lo scandaglio della banda costituisce una delega, irrita, al giudice di merito che è in pratica chiamato, in via preliminare alla sussunzione, a sostituirsi al pubblico ministero nel ricostruire i singoli complessi fattuali a cui potrebbe aver pensato la pubblica accusa per la qualifica in questione. A questo Collegio viene in altre parole

chiesto di sostituirsi al magistrato requirente e di assumere una funzione che si scontra con il principio stesso della terzietà del giudice. Non è compito del giudice del merito sostituirsi al magistrato requirente nel delimitare l'oggetto dell'accusa dovendo egli limitarsi, in presenza di un chiaro e univoco perimetro di condotte di potenziale repressibilità penale, a valutare se le condotte indicate integrino gli estremi dell'aggravante.

Ciò stante, questo Collegio giunge alla conclusione che, per ciò che attiene alle bande "A. – N." e "A. – H." è violato il principio accusatorio, circostanza che impedisce alla Corte di apprezzare l'esistenza dell'aggravante della banda per i due consessi testé menzionati.

**10.5.** Con mente alle bande indicate nell'atto d'accusa per le quali il principio accusatorio è stato ossequiato, il Collegio rileva quanto segue.

In punto all'ipotesi di banda "A. – LL.", giova osservare che le condotte delimitate a tal riguardo nell'atto d'accusa, e non ancora interessate dalla prescrizione quindicennale, sono complessivamente cinque, vale a dire: un bonifico di USD 325'187.60 del 24.09.2002; una chiusura di conto del 24.09.2002; una liquidazione di società del 28.10.2002; un prelievo di USD 536'337.49 del 30.01.2003 nonché una consegna di USD 30'000.-- del 31.01.2003.

Trattasi al riguardo di cinque operazioni, due delle quali vertono su una chiusura di un conto rispettivamente sulla liquidazione di una società, mentre solo le tre restanti interessano lo spostamento di denari.

In punto all'ipotesi di banda "A. – G.", le condotte descritte nell'atto d'accusa sono complessivamente otto.

A mente dello scrivente Collegio, da tali operazioni nonché dagli atti di causa non è desumibile la manifestazione, da parte di A. con LL. rispettivamente col fratello G., espressamente, o per atti concludenti, della volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, così come richiesto dalla giurisprudenza. L'associazione si deve caratterizzare in effetti nell'opera di rinsaldare fisicamente e psichicamente ciascun componente della banda, circostanza che, proprio per questo motivo, la rende particolarmente pericolosa e lascia intravedere la commissione futura di altre infrazioni della medesima tipologia. Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l'autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda, presupposto che, in casu, non è evincibile dalle tavole processuali per nessuna delle due bande entranti in linea di conto. Tale qualificazione presuppone inoltre perlomeno un minimo di organizzazione, per esempio una ripartizione delle mansioni o dei ruoli, e implica nel contempo che la cooperazione degli interessati – A. con LL. rispettivamente col fratello G. – sia sufficientemente

intensa per intravedervi un gruppo stabile quantunque effimero, ritenuto che la reiterazione deve trascendere la mera coattività.

In effetti, il particolare grado di pericolosità non va tanto intravisto nella disponibilità a commettere crimini gravi quanto nel particolare potenziale di dissimulazione insito in un gruppo di specialisti che opera ripartendosi i compiti. Orbene, in nessuna delle ipotesi di banda sottoposte dal magistrato inquirente si intravede in particolare – nelle cinque operazioni entranti in linea di conto con LL. e nelle otto operazioni con G. – quell'intensità, quel grado di organizzazione e di ripartizione dei ruoli, quella specializzazione e, di riflesso, quel grado di perniciosità richiesto dalla giurisprudenza.

Del resto, neppure il magistrato requirente si sofferma nell'atto d'accusa sulla descrizione della natura dell'organizzazione, della ripartizione dei ruoli e sulla professionalità che, nel caso concreto, avrebbero contraddistinto la dinamica interna a tali bande, le quali, si ribadisce, devono essere gruppi di specialisti dediti al riciclaggio.

Quanto precede ha indotto questa Corte a concludere per la mancata ricorrenza della tipicità dell'aggravante della banda.

- 10.6.** Questo Collegio non ravvisa pertanto la ricorrenza dell'aggravante della banda.
- 11.** Non ricorrendo la forma qualificata del reato di riciclaggio di denaro, va pertanto pronunciato l'abbandono del procedimento per i capi d'accusa 1.1.190 – 1.1.501, per intervenuta prescrizione dell'azione penale.
- 12.** A titolo *abbondanziale*, questo Collegio ha ritenuto opportuno chinarsi anche sull'aspetto soggettivo dell'ipotesi di reato dedotta in accusa, considerato che la sua mancata ricorrenza avrebbe giocoforza comportato il mancato perfezionamento del reato di riciclaggio di denaro anche qualora i presupposti oggettivi cumulativi del reato fossero stati adempiuti nel caso in esame, facendo in particolare astrazione dalla ricorrenza dell'aggravante, la cui assenza è già stata rilevata nei precedenti considerandi. Ne segue che questo Collegio ha proceduto allo scandaglio dei presupposti soggettivi del reato di riciclaggio di denaro, dando questa Corte per teoricamente acquisiti sia il reato a monte sia le condotte vanificatorie nel loro complesso sia la presenza di un caso grave, chiedendosi – in altri termini – se, anche qualora l'impianto accusatorio fosse stato integralmente comprovato a tal riguardo, i presupposti soggettivi del reato sarebbero stati dati.
- 12.1.** Come già rilevato supra (consid. III.4), l'infrazione prevista e punita dall'art. 305<sup>bis</sup> CP è un'infrazione intenzionale. L'intenzione non deve riferirsi solo all'atto

vanificatorio in sé ma anche all'origine criminale dei valori riciclati, l'autore sapendo o dovendo presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine.

- 12.2.** L'imputato contesta la sussistenza, in capo alla sua persona, dei presupposti soggettivi, segnatamente in punto alla consapevolezza della situazione di dissesto del gruppo F., non avendo egli in particolare avuto accesso all'epoca a quelle informazioni interne societarie che gli avrebbero permesso di apprezzare la reale situazione finanziaria del gruppo (cl. 482 p. 930.066 e seg.).
- 12.3.** Dal canto suo, il MPC, segnatamente nella sua requisitoria, a lungo si sofferma sull'esistenza del reato a monte e, in tale ambito, tratta pure la questione della consapevolezza, in capo ad A., della situazione di decozione del gruppo F. (cl. 482 p. 925.087 e segg.).  
Il magistrato requirente, rilevato come A. non sia ancora stato giudicato in Italia per il reato a monte, di cui alle pag. 2 e segg. dell'atto d'accusa, ancora la ricorrenza dei presupposti soggettivi circa la consapevolezza dell'origine criminale dei fondi giunti in Svizzera (cfr. atto d'accusa, pag. 16 e segg.) in particolare a diverse pronunce di autorità italiane e svizzere. Il pubblico ministero si fonda segnatamente sulle seguenti pronunce: decreto che dispone il giudizio del 5 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma (cl. 329 p. 18.11.21216 e segg.); sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 5 aprile 2012 del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Parma nei confronti di LL. e di N. (cl. 329 p. 18.11.21273 e segg.); sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013 (cl. 454 p. 22.3.102 e segg.); sentenze italiane, e in particolare: del Tribunale di Parma del 9 dicembre 2010 (cl. 330 e seg. p. 18.11.21347 e segg.), della Corte d'Appello di Bologna del 24 marzo 2010 (cl. 482 p. 510.431 e segg.), del 23 aprile 2012 (cl. 333 p. 18.11.22838 e segg.) e del 9 gennaio 2015 (cl. 482 p. 510.817 e segg.), della Corte di Cassazione del 7 giugno 2011 (cl. 482 p. 510.755 e segg.), del 7 marzo 2014 (cl. 482 p. 510.262 e segg.) e del 3 maggio 2016 (cl. 482 p. 291.196 e segg.); decreto d'accusa del MPC del 14 febbraio 2012 nei confronti di H. (cl. 453 p. 22.2.35 e segg.).
- 12.4.** Con mente ai presupposti soggettivi, ed in particolare alla contezza dell'origine criminale dei valori patrimoniali oggetto delle condotte vanificatorie rimproverate ad A., questo Collegio ha esaminato gli atti con particolare attenzione a quegli elementi probatori che gettassero luce sul grado di consapevolezza in capo all'imputato quanto allo stato di decozione del gruppo F. La Corte ha in effetti ritenuto che lo scandaglio del grado di coscienza dell'insolvenza del gruppo è di particolare ausilio nella determinazione della consapevolezza dell'origine

criminale dei valori patrimoniali originanti dal gruppo medesimo alla luce del fatto che A. era, a tutti gli effetti, un soggetto estraneo al gruppo, in seno al quale non ricopriva alcun ruolo formale o sostanziale, in particolare dirigenziale, con la parentesi della collaborazione, quale consulente indipendente, occorsa nell'estate del 2003, per circa tre mesi, dopo aver lasciato E. N.A. (cl. 482 p. 930.002).

Il Collegio si è di riflesso dapprima confrontato con le argomentazioni del magistrato requirente in punto alle conclusioni da trarre segnatamente dalle pronunce di cui al precedente considerando, per poi scandagliare gli atti alla ricerca di ulteriori elementi acclaranti il grado di consapevolezza di A. in punto alla criticità finanziaria del gruppo F.

**12.5.** Con mente alle argomentazioni sostenute dalla pubblica accusa in punto alla coscienza dell'origine criminale, e segnatamente alle pronunce elencate supra, al consid. III.12.3, questo Collegio ha rilevato quanto segue.

Con riferimento al decreto che dispone il giudizio del 5 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma, trattasi del rinvio a giudizio per il reato a monte dinanzi al giudice del merito italiano, dibattimento che non si è ancora svolto. Detto decreto è ripreso dal magistrato requirente a fondamento dell'origine criminale dei fondi (atto d'accusa, pag. 2 e segg.). Come tale, occorre mitigare la portata dello stesso, trattandosi dell'impianto accusatorio italiano che non è ancora stato vagliato dal giudice del merito italiano e che è stato traslato nella procedura elvetica a valere quale parte dell'atto d'accusa svizzero. Non si tratta al riguardo di una pronuncia di colpevolezza di A. in punto al reato a monte e neppure di una sentenza a carico di terzi in cui viene esaminata la questione della consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo F.

Con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 5 aprile 2012 del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Parma nei confronti di LL. e di N., l'autorità italiana si china sì sui complessi fattuali potenzialmente costituenti il reato a monte a carico di A., analizzandoli dal punto di vista oggettivo, specie con mente a LL. e N. La pronuncia non affronta invece in modo organico la questione della consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo F. in capo ad A. (la cui posizione è dichiarata quale stralciata), limitandosi ad affermarlo, segnatamente nelle premesse accusatorie (cfr. cl. 329 p. 18.11.21275).

Con riferimento alla sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013, formulata con rito abbreviato, questo Collegio sottolinea nuovamente che i presupposti soggettivi in capo ad A., e segnatamente la sua consapevolezza del reato a monte perpetrato in seno al gruppo F. e la ivi relativa

contezza dello stato di dissesto, non sono stati trattati neppure dalla pronuncia in parola, la quale si china sulle responsabilità di N.

Con riferimento alle sentenze italiane – di cui supra, al consid. III.12.3 – pronunciate in diversi gradi di giudizio, questo Collegio si è chinato sulle stesse nell'intento di definire il grado di consapevolezza di A. quanto allo stato di dissesto del gruppo F., non potendo reperire alcuna disamina al riguardo che potesse meglio acclarare i presupposti soggettivi del qui giudicato reato di riciclaggio di denaro. In effetti, al di là del dato di fatto che la posizione di A. in Italia non è ancora stata oggetto di giudizio, sapere se egli avesse, o potesse comunque avere, contezza della situazione finanziaria involutiva del gruppo F., sino alla sua insolvenza, è determinante per apprezzare i presupposti soggettivi alla base dell'ipotesi di reato in parola. Ciò è ancor più rilevante alla luce della circostanza che l'extraneus A. non ricopriva, formalmente o sostanzialmente, alcuna funzione in seno al gruppo F. che gli avrebbe permesso di accedere alle informazioni circa le operazioni finanziarie che vi sono occorse o, più in generale, in punto allo stato di salute dello stesso.

Con riferimento al decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 formulato all'indirizzo di H., esso non è in misura di gettare luce circa il grado di consapevolezza di A. quanto alla provenienza criminale dei valori patrimoniali giunti in Svizzera, originanti da malversazioni commesse da intranei al gruppo F. nella asserita comune – in capo agli intranei e all'extraneus A. – consapevolezza dello stato di dissesto.

- 12.6.** Il Collegio ha di seguito proceduto all'esame delle restanti risultanze predibattimentali e dibattimentali alla ricerca di elementi che potessero apportare una risposta al quesito se A. sapesse, o dovesse comunque presumere, che i valori patrimoniali di cui alle rimproverate condotte vanificatorie fossero di provenienza criminale.

Agli atti non vi sono riscontri che militano per la conoscenza, o comunque la presunzione, in capo ad A., del fatto che gli organi delle società del gruppo F. avessero potuto porre in essere – da soli o di concerto con lo stesso A. – le condotte distrattive descritte nel decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari di Parma, di cui all'atto d'accusa. In altre parole, non vi sono riscontri circa la conoscenza – nel senso di dolo diretto o indiretto – da parte di A. del fatto che i denari pervenuti in Svizzera (cfr. al riguardo la sintesi di cui a pag. 17 dell'atto di accusa) potessero essere il frutto di negozi, in particolare di polizze assicurative (e segnatamente quelle di cui all'elenco a pag. 16 dell'atto di accusa) concluse allo scopo precipuo di arrecare nocumento finanziario alle società del gruppo F. In altri termini, questo Collegio non intravede quel consapevole contributo di A. al compimento, da parte di intranei, di dette

operazioni dolose che, secondo l'accusa (atto d'accusa, pag. 3 e seg.), avrebbero procrastinato l'emersione del dissesto del gruppo F., aumentandone l'indebitamento, stato di decozione di cui A. sarebbe stato consapevole (atto d'accusa, pag. 3).

**12.7.** Agli atti vi sono invece riscontri di segno opposto ad opera delle stesse autorità giudiziarie italiane, in grado di ben apprezzare i contorni e la portata del reato a monte che sarebbe occorso in quel Paese.

Si tratta in particolare di un'operazione d'investimento da parte di A. in titoli obbligazionari di una società riconducibile al gruppo F.

Come risulta dal fascicolo procedurale, il 22 luglio 2003 (giorno di valuta; cl. 430 p. 18.151.804), quando egli già lavorava per il gruppo F. quale consulente esterno (cl. 482 p. 930.002), e pochi mesi prima che l'insolvenza del gruppo si palesasse, ovvero nel dicembre 2003 (cl. 482 p. 510.263), A. ha acquistato titoli di una società riconducibile allo stesso gruppo F. (cl. 482 p. 930.064, cl. 301 p. 15.2.574), per USD 19'620'000.-- (cl. 430 p. 18.151.804).

Si trattava dell'esecuzione di un *Note Purchase Agreement* datato 22 giugno 2001 e portante su notes della società LLL. Ltd., acquistate da A. e vendute da E. N.A., a debito del conto n. 30 intestato a CCC. AG, FL-Schaan, presso la banca AAA. in Liechtenstein, FL-Vaduz, relazione bancaria riconducibile ad A. per il tramite di H. (cl. 482 p. 930.036 e seg., p. 930.033; atto d'accusa, p. 17).

In altri termini, A., per il tramite di CCC. AG, acquisisce da E. N.A. titoli di LLL. Ltd. per il controvalore di USD 19'620'000.--, come rileva lo stesso Tribunale di Parma a pag. 207 della sua sentenza n. 809/2010 del 9 dicembre 2010, pronuncia di primo grado nel cosiddetto procedimento principale F., avverso MMM. e altri (cl. 330 p. 18.11.21634).

L'acquisto faceva seguito all'entrata sul conto n. 30 di CCC. AG presso la banca AAA., occorso con valuta 18 luglio 2003, di USD 21'117'140.50 da parte di NNN. Ltd., con la seguente causale: "PYMT OF THE PREPAYMENT AMT ANP ADDITIONAL AMT FOR THE LOAN DD 8 NOV DZ BETWEEN [...] BNY COST RRN - FUNDS RECEIVED" (cl. 430 p. 18.151.803). Trattasi al riguardo, come rileva lo stesso Tribunale di Parma (cl. 330 p. 18.11.21633 e seg.), dell'importo risultante dall'uscita del veicolo KKK. Ltd. dall'operazione di finanziamento.

Sulla medesima operazione si è pure chinato il Tribunale di Milano, Sezione I penale, nella sua sentenza del 18 dicembre 2008 (cl. 301 p. 15.2.574 e seg.), che ha rilevato come KKK. Ltd. – vale a dire A. stesso – avesse ricevuto dal gruppo F. USD 20,9 mio, per poi, di lì a poco, investire quasi USD 20 mio in notes di LLL. Ltd., vale a dire in titoli riconducibili al gruppo F., notes peraltro detenute da E. N.A.

Al riguardo, questo Collegio giunge alla medesima conclusione a cui è, prima di lui, giunto il Tribunale di Milano nel procedimento per aggioaggio dei titoli F. (cl. 301 p. 15.2.574), e cioè che se A. fosse veramente stato consapevole dello stato delle reali condizioni economiche in cui già allora versava il gruppo F., difficilmente egli avrebbe investito una somma oltremodo considerevole – quasi USD 20 mio – in titoli LLL. Ltd., riconducibili allo stesso gruppo F.

Allo scrivente Collegio non è sfuggita la circostanza che A. abbia poi serbato tali titoli per mesi prima di alienarli a E. N.A., vale a dire durante un lasso di tempo tipico, la seconda metà del 2003, immediatamente precedente il tracollo del gruppo.

In effetti, come risulta dall'atto d'accusa medesimo (capi d'accusa 1.1.451 e 1.1.453), la vendita dei titoli LLL. Ltd. è occorsa a cavallo fra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2003, e meglio sulla scorta di due contratti d'acquisto: il primo avente il fondo NNN. quale acquirente ultimo, e portante su USD 10 mio (cl. 330 p. 15.2.574 e segg.; cfr. la ricostruzione di PPP: cl. 342 p. 18.11.2755 e segg.; cl. 374 p. 18.11.17122 e segg.; cl. 29 p. 5.5.30 e seg.); il secondo, portante anch'esso su USD 10 mio, concluso con banca QQQ. LLC, per un prezzo inferiore al valore facciale (cl. 429 p. 18.151.445 e segg.; cl. 330 p. 15.2.575; cl. 342 p. 18.11.2763; cl. 29 p. 5.5.30).

Il fatto che A. abbia tenuto per sé i titoli LLL. Ltd. durante lunghi mesi, e ciò nella fase conclusiva dell'involuzione della situazione finanziaria del gruppo F., per poi venderli solo nell'imminenza del tracollo del gruppo, a prezzo scontato, come rileva lo stesso Tribunale di Milano (cl. 330 p. 15.2.574 e seg.), non depone certo per la consapevolezza, in capo ad A., quanto allo stato di dissesto del gruppo F.

- 12.8.** Alla luce di quanto precede, questo Collegio ha raggiunto il convincimento che A. né sapesse né dovesse presumere che i valori patrimoniali pervenutigli, di cui all'atto di accusa, potessero essere di riconduzione criminale.

Al riguardo, questo Collegio non ha ravvisato la ricorrenza né di dolo diretto né di dolo eventuale.

- 13.** A titolo *ulteriormente abbondanziale*, questo Collegio ha ritenuto opportuno chinarsi anche sull'aspetto oggettivo del crimine pregresso al reato dedotto in accusa di riciclaggio di denaro, considerato che la sua mancata ricorrenza avrebbe giocoforza comportato il mancato perfezionamento del reato di riciclaggio di denaro anche qualora i restanti presupposti oggettivi e soggettivi cumulativi del reato fossero stati adempiuti nel caso in esame. Ne segue che questo Collegio ha proceduto allo scandaglio della ricorrenza del reato a monte per verificarne la sussistenza, facendo astrazione dall'esistenza dell'aggravante e dalla conoscenza, rispettivamente dalla presunzione, in punto alla provenienza

criminale dei valori patrimoniali, il difetto delle quali è già stato rilevato nei precedenti considerandi.

**13.1** Al riguardo, questo Collegio non ritiene che ricorrano gli elementi costitutivi alla base del reato a monte, così come descritto nell'atto d'accusa, e di cui al decreto del Giudice per le indagini preliminari di Parma, integrato nell'atto d'accusa elvetico.

In effetti, uno dei presupposti (cfr. pag. 2 e seg. dell'atto d'accusa) per il rimprovero mosso ad A., e di cui al capo sub *1a* del citato decreto che dispone il giudizio, è la sua consapevolezza quanto allo stato di dissesto del gruppo F. Sulla scorta di tale contezza l'imputato, autoriciclatore in Svizzera, avrebbe, in concorso con terze persone, perpetrato il reato a monte, che il magistrato requirente qualifica, sulla scorta della doppia punibilità astratta, alla stregua di amministrazione infedele.

Ebbene, come rilevato supra (consid. III.12), questo Collegio ha concluso per l'assenza di consapevolezza, in capo ad A., circa lo stato di decozione in cui versava il gruppo F., ignoranza che si estende pure al reato a monte così come descritto dall'atto d'accusa.

Per ciò che attiene all'antefatto criminoso di cui al capo *1b* nonché *1c*, e di cui a pag. 14 e seg. dell'atto d'accusa, che il magistrato requirente qualifica in diritto svizzero alla stregua di usura (pag. 2 dell'atto d'accusa), questo Collegio giudicante ritiene, per le ragioni testé indicate (v. supra, consid. III.12), assente la consapevolezza dello stato di bisogno del soggetto, il gruppo F., a detrimento del quale A. avrebbe commesso il fatto. Codesta Corte ritiene che l'assenza di consapevolezza quanto alle reali, precarie condizioni finanziarie del gruppo F. non possa certo militare per l'asserzione di contezza, in capo ad A., quanto allo status di bisogno di detto soggetto.

Per ciò che concerne l'antefatto criminoso di cui al rimprovero sub *1d* (pag. 15 dell'atto d'accusa), questo Collegio non ha potuto in particolare accertare la ricorrenza di un concorso di A., extraneus al gruppo F., con gli intranei del medesimo gruppo, con il fine ultimo di porre in essere condotte distrattive a detrimento di società del gruppo F. Parimenti dubbio è il nesso sufficientemente stretto fra il crimine a monte perpetrato a detrimento di società del gruppo F. e i vantaggi economici che sarebbero giunti in Svizzera ad opera di B. SpA, C. SpA e D. BV (cfr. pag. 17 dell'atto d'accusa).

Al riguardo, la Corte ha lasciato nondimeno aperta la questione se un altro reato a monte, diverso da quello descritto dal magistrato requirente sub *1d*, possa nondimeno ricorrere. Scandaglio, quello del reato a monte, nel quale questo Collegio non si è addentrato comunque oltre alla luce della già rilevata ricorrenza dell'impedimento a procedere derivante dalla prescrizione dell'azione penale.

#### **IV. Istigazione a falsità in documenti**

1. Al capo d'accusa 1.2 A. viene accusato di ripetuta istigazione alla falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP. Gli viene segnatamente rimproverato di avere, intenzionalmente, determinato altri ad attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica nonché determinato altri a fare uso, a scopo d'inganno, di tali documenti.
2. Con decisione sulle questioni pregiudiziali, la Corte ha pronunciato l'abbandono dei capi d'accusa 1.2.1 nonché 1.2.2 per intervenuta prescrizione dell'azione penale (v. supra, consid. I.3.2).
3. In base all'art. 251 n. 1 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

L'art. 251 n. 1 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). Vi è falsità materiale quando il vero estensore del documento non corrisponde all'autore apparente: il documento contraffatto ("unechte Urkunde"; ad esempio mediante la contraffazione della firma) trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (v. DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Sussiste invece falsità ideologica nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a pag. 67). Il documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di "documento menzognero" ("unwahre Urkunde"; v. MARKUS BOOG, Commentario basilese, op. cit., n. 3, 66 e segg. ad art. 251 CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto ivi documentato non corrisponde alla situazione fattuale reale (MARKUS BOOG, Buchführungs- und Urkundendelikte in der wirtschaftlichen Krise, in Konkurs und Strafrecht, a cura di J.-B. Ackermann e W. Wohlers, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 32; DTF 75 IV 166). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poiché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull'identità dell'autore del documento è maggiore di quella che si ripone nel fatto che l'autore non menta, in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di un'accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF

138 IV 130 consid. 2.1). In base alle circostanze o in virtù della legge, il documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 132 IV 12 consid. 8.1 pag. 14 e seg.; 129 IV 130 consid. 2.1 pag. 133 e seg.). Sotto il profilo soggettivo, l'autore del reato di cui all'art. 251 n. 1 CP deve agire a scopo di inganno e con l'intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona oppure di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130). Si rende colpevole di falsità in documenti non soltanto chi allestisce un documento falso o menzognero ma anche chi, sempre al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di detto documento (art. 251 n. 1 cpv. 3 CP)

4. La legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) impone all'intermediario finanziario, segnatamente alle banche, un'identificazione dell'avente economicamente diritto in determinate circostanze, in particolare se non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico (ADE) o se sussistono dubbi in merito (v. art. 4 cpv. 1 lett. a LRD). A questo scopo la legge prevede che l'intermediario finanziario debba richiedere alla controparte una dichiarazione scritta in cui designa l'ADE o in cui conferma di essere l'ADE (FF 1996 III 1017; LARS SCHLICHTING, Legge sul riciclaggio di denaro, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 28), in modo tale che l'intermediario possa farsi una corretta idea sull'ADE (sentenza del Tribunale federale 6B\_844/2011 dell'8 giugno 2012, consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza, una dichiarazione di questo tipo, instaurata dalla legge, va considerata un documento ai sensi dell'art. 251 CP unitamente all'art. 110 cpv. 4 CP (sentenze del Tribunale federale 1C\_370/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2.7; 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, pubblicata in SJ 2006 I pag. 309 e 6S.346/1999 del 30 novembre 1999, pubblicata in SJ 2000 I pag. 234; critica invece una parte della dottrina: v. GUNTHER ARZT, Bankkunden, Bankformulare, Falschbeurkundung, in recht 28/2010, pag. 37 e segg.). In questo senso, la controparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una persona diversa dal veritiero ADE dei valori patrimoniali in questione si rende colpevole di falso ideologico ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (sentenza del Tribunale federale 6B\_844/2011, loc. cit. in fine).
5. L'istigazione consiste nel determinare altri a commettere un crimine o un delitto (art. 24 cpv. 1 CP). Essa presuppone un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore e la decisione dell'istigato di commettere il reato. L'istigatore deve esercitare un'influenza psichica diretta sulla formazione

dell'altrui volontà. Non occorre che egli abbia dovuto vincere la resistenza dell'istigato, la volontà di commettere un reato può essere indotta anche nella persona disposta ad agire o che si offre di compiere l'atto punito penalmente e ciò fintantoché l'autore non si sia ancora risolto a passare concretamente all'azione. L'istigazione non è invece più possibile se l'autore del reato era già determinato a perpetrarlo. Chi si limita a creare una situazione in cui un'altra persona potrebbe eventualmente decidersi a commettere un'infrazione non è istigatore. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà. Essa può essere commessa mediante ogni comportamento idoneo a suscitare in una persona la decisione di agire, anche con una semplice domanda, una suggestione o un invito concludente. L'istigazione non costituisce un reato indipendente, bensì una forma di partecipazione all'infrazione commessa da altri. Gli elementi costitutivi oggettivi corrispondono a quelli del reato commesso dall'istigato (DTF 128 IV 11 consid. 2a con rinvii). Sotto il profilo soggettivo, l'istigazione richiede l'intenzionalità che deve riferirsi, da un lato, alla provocazione della decisione di passare all'atto e, dall'altro, all'esecuzione dell'atto da parte dell'istigato (DTF 127 IV 122 consid. 4a). Il dolo eventuale è sufficiente. Occorre dunque che l'istigatore abbia saputo e voluto o, quantomeno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento era idoneo a persuadere l'istigato a commettere il reato (DTF 128 IV 11 consid. 2a). Perché l'istigazione possa ritenersi realizzata, l'istigato dev'essere passato all'atto, ovvero deve aver commesso o almeno tentato di commettere l'infrazione. Sussiste invece solo un tentativo di istigazione nel caso in cui, per un motivo o per un altro, l'istigato non ha agito (DTF 128 IV 11 consid. 2a pag. 15). Benché di regola la partecipazione a un'infrazione sia punibile solo ove questa sia stata commessa o almeno tentata, l'art. 24 cpv. 2 CP erige ad atto penalmente punibile l'istigazione a un crimine, quand'anche non sia stato perpetrato né tentato (sentenza Str.84/1983 del 7 settembre 1983, consid. 2a, in SJ 1984 pag. 160). Una persona può determinare altri a far commettere un reato da un terzo. Si è allora in presenza di un'istigazione indiretta o di secondo grado. Secondo la giurisprudenza, anche l'istigatore indiretto è punibile sulla base dell'art. 24 CP, la sua partecipazione non risultando meno colpevole perché l'istigato si serve di una terza persona invece di agire personalmente (DTF 73 IV 216 consid. 2a pag. 218, recentemente ribadita nella sentenza del Tribunale federale 6B\_592/2013 del 22 ottobre 2014, consid. 2.2.2).

6. Al capo d'accusa 1.2.3 è rimproverato ad A. di avere, il 24 aprile 2002 o successivamente ma in prossimità di tale data, a Coira, intenzionalmente determinato J. a fare uso, come in effetti ha fatto a Coira, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e a scopo d'inganno verso i destinatari e segnatamente banca L., Coira, del formulario A concernente il conto n. 12

intestato alla società HH. Ltd. presso la banca L., Coira, sul quale lo stesso aveva precedentemente attestato all'estero, contrariamente alla verità, di essere il beneficiario economico del denaro depositato su tale conto.

**6.1** A. nega ogni suo coinvolgimento al riguardo, da ultimo nella sede dibattimentale (cl. 482 p. 930.014 e segg.). J. nega di aver funto da prestanome di A. per quanto riguarda il conto HH. Ltd. presso la banca L. (cl. 294 p. 13.18.57). J. ha nondimeno ammesso di avere sottoscritto tale formulario A indicando se stesso quale avente diritto economico, e ciò sapendo che non si trattava di cosa veritiera. Ciò si evince in ultima analisi dalla pronuncia di cui al decreto d'accusa del 26 settembre 2011 (cl. 453 p. 22.2.1 e segg.), che lo ha riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti in relazione al formulario A in parola. Per quanto attiene alla genesi di tale condotta, occorre rilevare che la decisione citata fa stato del fatto che J. non conoscesse A., avendo il primo agito su sollecitazione di LL. Dal decreto d'accusa del 21 ottobre 2014 (cl. 453 p. 22.2.163 e segg.) a carico di quest'ultimo si evince che è stato lo stesso LL. ad attivarsi nel reperire un prestanome nella persona di J., reclutato attraverso Internet e fatto giungere a Lugano affinché si prestasse alla sottoscrizione, previa dazione di USD 10'000.-- da parte di LL. Per tale ragione, quest'ultimo è stato ritenuto autore colpevole di istigazione in falsità in documenti a mezzo della pronuncia penale in discussione. Da quanto precede non è però lecito desumere che, a fronte della falsità in documenti commessa da J. e della relativa istigazione perpetrata da LL., vi fosse o vi dovesse essere senz'altro la relativa istigazione di A. di J. per il tramite di LL., a mo' di istigazione indiretta o di secondo grado. Questa presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore – anche indiretto – e la decisione dell'istigato di commettere il reato, relazione – quella dell'istigazione all'istigazione – che non è evincibile dal fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che LL. curasse gli interessi di A. Non è in particolare desumibile dagli atti un rapporto di causalità tra un atto d'incitamento indiretto di A. e quello diretto di LL. e la decisione di J. di commettere il reato. Neppure evincibile è un'influenza psichica diretta sulla formazione della volontà di J. che avrebbe esercitato, in modo indiretto, A. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà. Chi, come A., si limita a creare una situazione – dando in casu un mandato a LL. – in cui un'altra persona, J. per il tramite dello stesso LL., potrebbe eventualmente decidersi a commettere un'infrazione non è di per sé automaticamente istigatore.

Per queste ragioni, il Collegio giudicante non ha ritenuto adempiuto il rimprovero mosso ad A. e, conseguentemente, ha pronunciato il suo proscioglimento per il capo d'accusa 1.2.3.

7. Al capo d'accusa 1.2.4 è rimproverato ad A. di avere, il 26 maggio 2003, a Lugano, intenzionalmente determinato K. a dichiararsi, come in effetti ha fatto, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, contrariamente alla verità, beneficiaria economica dei valori patrimoniali depositati sul conto n. 20 a lei intestato presso la banca M. (ora banca JJ. SA), Lugano, sottoscrivendo il relativo formulario A.
- 7.1 A. nega ogni suo coinvolgimento al riguardo, da ultimo nella sede dibattimentale (cl. 482 p. 930.014 e segg.). K. si è avvalsa della facoltà di non rispondere (cl. 263 p. 12.96.1 e segg.). Non risultano agli atti condanne penali a carico della stessa a titolo di falsità in documenti e in relazione con il formulario A del conto n. 20. Dal fatto che A. – come il di lui fratello G., marito di K. – abbia ottenuto una procura sul conto, e sulla cassetta di sicurezza ad esso collegata, non è però ancora lecito desumere che, a fronte della presunta falsità in documenti commessa da K., vi fosse o vi dovesse essere senz'altro l'istigazione di A. nei confronti della cognata. L'istigazione presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore e la decisione dell'istigata di commettere il reato, relazione che non è evincibile dal fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che A. abbia accompagnato fratello e cognata all'apertura della relazione n. 20 da parte di quest'ultima. Non è in particolare desumibile dagli atti un rapporto di causalità tra un atto d'incitamento di A. e la decisione di K. di sottoscrivere il formulario A indicando se stessa quale avente diritto economico. Neppure evincibile è un'influenza psichica diretta sulla formazione della volontà di K. che avrebbe esercitato A. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà.
- Per queste ragioni, il Collegio giudicante non ha ritenuto adempiuto il rimprovero mosso ad A. e, conseguentemente, ha pronunciato il suo proscioglimento per il capo d'accusa 1.2.4.
8. Al capo d'accusa 1.2.5 è rimproverato ad A. di avere, il 29 maggio 2004 o successivamente ma in prossimità di tale data, a Coira, intenzionalmente determinato J. a fare uso, come in effetti ha fatto a Coira, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e a scopo d'inganno verso i destinatari e segnatamente banca L., Coira, del formulario A concernente il conto n. 16 a questi intestato presso la banca L., Coira, sul quale lo stesso aveva precedentemente attestato all'estero, contrariamente alla verità, di essere unitamente alla moglie II. beneficiario economico del denaro depositato su tale conto.

- 8.1** A. nega ogni suo coinvolgimento al riguardo, da ultimo nella sede dibattimentale (cl. 482 p. 930.014 e segg.). J. ha ammesso di avere sottoscritto tale formulario A indicando se stesso e la moglie II. quali aventi diritto economico, e ciò sapendo che non si trattava di cosa veritiera. Ciò si evince in ultima analisi dalla pronuncia di cui al decreto d'accusa del 26 settembre 2011 (cl. 453 p. 22.2.1 e segg.), che lo ha riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti in relazione al formulario A in parola. Per quanto attiene alla genesi di tale condotta, occorre rilevare che la decisione citata fa stato del fatto che J. non conoscesse A., avendo il primo agito su sollecitazione di LL. Dal decreto d'accusa del 21 ottobre 2014 (cl. 453 p. 22.2.163 e segg.) a carico di quest'ultimo si evince che è stato lo stesso LL. ad attivarsi nel reperire un prestanome nella persona di J., reclutato attraverso Internet e fatto giungere a Lugano affinché si prestasse alla sottoscrizione, previa dazione di USD 10'000.-- da parte di LL. Per tale ragione, quest'ultimo è stato ritenuto autore colpevole di istigazione in falsità in documenti a mezzo della pronuncia penale in discussione. Da quanto precede non è però lecito desumere che, a fronte della falsità in documenti commessa da J. e della relativa istigazione perpetrata da LL., vi fosse o vi dovesse essere senz'altro la relativa istigazione di A. di J. per il tramite di LL., a mo' di istigazione indiretta o di secondo grado. Questa presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore – anche indiretto – e la decisione dell'istigato di commettere il reato, relazione – quella dell'istigazione all'istigazione – che non è evincibile dal fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che LL. curasse gli interessi di A. Non è in particolare desumibile dagli atti un rapporto di causalità tra un atto d'incitamento indiretto di A. e quello diretto di LL. e la decisione di J. di commettere il reato. Neppure evincibile è un'influenza psichica diretta sulla formazione della volontà di J. che avrebbe esercitato, in modo indiretto, A. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà. Chi, come A., si limita a creare una situazione – dando in casu un mandato a LL. – in cui un'altra persona, J. per il tramite dello stesso LL., potrebbe eventualmente decidersi a commettere un'infrazione non è di per sé automaticamente ancora istigatore.
- Per queste ragioni, il Collegio giudicante non ha ritenuto adempiuto il rimprovero mosso ad A. e, conseguentemente, ha pronunciato il suo proscioglimento per il capo d'accusa 1.2.5.

## **V. Corruzione attiva**

- 1.** Al capo d'accusa 1.3, A. è accusato di corruzione attiva giusta l'art. 322<sup>ter</sup> CP, per avere, in più occasioni, intenzionalmente offerto, promesso e comunque procurato un indebito vantaggio ad un funzionario, per indurlo a commettere degli atti e delle omissioni in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi

suoi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, e meglio per avere:

*nel periodo al più tardi dal 27 maggio 2000 al 30 aprile 2003 in Svizzera, a Coira e a Lugano e/o in altri luoghi non meglio determinabili in Svizzera, offerto, promesso e comunque corrisposto a N., funzionario di banca L., precisamente procuratore e membro dei quadri e comunque collaboratore della stessa con potere decisionale, l'equivalente, al tasso di cambio medio in vigore, di almeno fr. 985'467.-- in contanti, per effettuare segnatamente prelievi e versamenti nonché bonifici da e su conti presso la banca L., Coira, di denaro di origine criminale, ciò in contrasto con le direttive interne di banca L. e comunque anche con il dovere di adottare le misure previste da queste ultime relativamente all'obbligo di comunicazione di sospetto di riciclaggio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio - MROS, ovvero altresì per prestarsi ad atti di rilevanza penale configuranti falsità in documenti ripetuta e riciclaggio di denaro grave.*

2. Si rende colpevole di corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri ai sensi dell'art. 322<sup>ter</sup> CP chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento. La pena comminata per questo reato è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
3. Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni (art. 110 cpv. 3 CP). La nozione penale di funzionari comprende sia i funzionari sotto il profilo istituzionale sia le persone che assumono tale veste sotto il profilo funzionale. I primi sono i funzionari ai sensi del diritto pubblico e gli impiegati nel servizio pubblico. Per i secondi, non è importante sapere in quale forma giuridica essi svolgano la loro attività per l'ente pubblico. Il rapporto può essere di diritto pubblico o di diritto privato. Determinante è piuttosto la natura della funzione esercitata. Se questa consiste nell'adempimento di compiti pubblici, l'attività è ufficiale e le persone che la svolgono sono dei funzionari ai sensi del diritto penale (DTF 135 IV 198 consid. 3.3; DTF 141 IV 329 consid. 1.3; v. pure sentenza del Tribunale federale 6B\_885/2014 del 3 agosto 2015, consid. 9)
4. Il Tribunale penale federale ha già avuto modo di analizzare la questione e di stabilire che il funzionario in questione di banca L., N., non era un funzionario ai sensi dell'art. 322<sup>ter</sup> CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.32 del

4 febbraio 2014, consid. 9). Il Tribunale federale ha confermato l'analisi del TPF (sentenza del Tribunale federale 6B\_535/2014 del 5 gennaio 2016, consid. 2.2).

5. N. non può pertanto essere considerato un pubblico ufficiale svizzero ai sensi dell'art. 322<sup>ter</sup> CP. Viene dunque a mancare uno degli elementi costitutivi del reato, motivo per il quale l'imputato deve essere prosciolto dalla relativa accusa, senza che vi sia necessità di approfondire l'esistenza degli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

## VI. Sulla pena

1. A. è riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP), in relazione al capo d'accusa 1.3 dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013, così come confermato dal Tribunale federale con sentenza 6B\_536/2014 del 5 gennaio 2016.  
Con mente alla cornice edittale applicabile, il reato di falsità in documenti ex art. 251 n. 1 CP è un crimine, punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
2. Il reato ritenuto a carico dell'imputato è stato commesso prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CP, occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta.  
Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B\_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicato in *forum poenale*, 1/2008, n. 8 p. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell'aumento, "*Asperationsprinzip*", "*principe de l'aggravation des peines*"), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il diritto previgente, la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel diritto previgente la concessione della sospensione condizionale dipendeva

dall'esistenza di una prognosi favorevole, l'attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP). La legge presume dunque l'esistenza di una prognosi favorevole e questa *praesumptio iuris* deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B\_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, p. 277 e segg. e 6B\_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre, il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all'art. 43 CP.

Riassumendo, tenuto conto dell'attuale regime in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B\_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B\_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B\_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato all'autore colpevole.

3. Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al previgente art. 63 CP (DTF 129 IV 6 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 6B\_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal diritto previgente, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l'effetto che la sanzione avrà su di lui.

Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l'autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B\_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al previgente art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di

apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B\_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1).

Giusta l'art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP).

In virtù del nuovo art. 50 CP - che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1747) - il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza del Tribunale federale 6B\_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.3). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il *quantum* di pena pronunciato (DTF 127 IV 101 consid. 2c).

4. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi; in tale ipotesi, la sospensione sarebbe possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Giusta l'art. 44 cpv. 1 CP, se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni. Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell'infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare

determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B\_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I p. 279 e seg.).

5. A., classe 1963, è cittadino italiano, cresciuto però in Brasile, ivi trasferitosi in tenera età con la sua famiglia. Nel Paese sudamericano A. ha trascorso in sostanza la propria infanzia, prima di intraprendere un anno di studi negli Stati Uniti per poi rientrare in Italia a frequentare l'Università Bocconi di Milano, facoltà di economia e commercio. Laureatosi con il massimo dei voti, nel 1988/1989 comincia la sua esperienza lavorativa nel settore bancario per poi approdare in E. N.A., Milan Branch, nel 1993 con la funzione di *client manager*. Nel 1996/1997 A. viene promosso a responsabile di settore, fino ad occupare, negli ultimi anni della sua carriera in seno alla filiale milanese di E. N.A., la posizione di *managing director*. A livello familiare, A. è padre di un bambino, nato nel 2002, avuto dalla relazione con la ex moglie, dalla quale si è separato verso la fine del 2004 (SK.2016.2, cl. 39 p. 30.930.002-003; cfr. pure cl. 482 p. 930.002). Nel corso dei pubblici dibattimenti, A. ha confermato la bontà e l'attualità delle informazioni fornite nelle more della preparazione dei dibattimenti in punto alla sua situazione personale (cl. 482 p. 261.003 e segg.). A. ha precisato di operare in quanto consulente aziendale, specializzato nelle energie rinnovabili, e di percepire mensilmente circa fr. 4'500.-- netti, per dodici mensilità, di versare un contributo mensile per il figlio dell'ordine di fr. 1'000/1'100.--, di non possedere sostanza che non sia oggetto di blocco, segnatamente penale, e di essere gravato da debiti per circa EUR 200'000/300'000.--.

A. si è reso colpevole di istigazione a falsità in documenti limitatamente ad un singolo episodio, quello di cui al capo d'accusa 1.3 dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013. Trattasi di una fattispecie occorsa a cavallo tra la fine del 1999 e il mese di febbraio 2000 e vertente sull'istigazione di H. a far uso del formulario A di un conto presso la banca L. sul quale H. aveva in precedenza indicato se stesso quale avente diritto economico.

Nel quadro della cornice edittale applicabile, questo Collegio ritiene la colpa dell'accusato alla stregua di una colpa lieve, trattandosi, in casu, di un unico reato di falso documentale oggetto d'istigazione.

Dal punto di vista procedurale, il comportamento di A. è stato nel complesso positivo. A suo favore va ritenuto, in maniera massiccia, il lungo tempo trascorso dai fatti in quanto attenuante specifica giusta l'art. 48 lett. e CP nonché la durata della procedura, la quale va considerata, nel quadro dell'art. 6 CEDU, sia nella sua durata assoluta che nelle singole componenti. Gli elementi qui giudicati da

questo tribunale erano in sostanza già noti alle autorità di perseguimento penale sia italiane che svizzere dal 2004 ed è questo il termine a quo da cui partire, perché è da questo momento che è cominciato l'itinerario procedural-penale di A., e l'inevitabile sofferenza che ne deriva per l'individuo coinvolto. Il fatto che le autorità svizzere abbiano poi aspettato più di tre anni prima di aprire formalmente una procedura nei suoi confronti è una scelta che non spetta a questa Corte giudicare sotto il profilo della strategia investigativa, ma che deve essere comunque tenuta oggettivamente in considerazione a livello di commisurazione della pena, come lo devono essere altri momenti di stallo della procedura che possono essere soltanto parzialmente ascritti alle problematiche rogatorie o alla condotta processuale dell'imputato. Ad ogni modo, dal momento dell'apertura formale dell'indagine – 13 settembre 2007 – sino alla promozione dell'accusa – la prima datando del 5 settembre 2013 – sono trascorsi quasi sei anni. Inoltre, il procedimento in questione ha conosciuto diversi momenti di stallo, che per la Corte rivestono un'importanza nella valutazione del rispetto o meno del principio della celerità. In particolare, si evidenzia che dopo i primi anni in cui sostanzialmente l'inchiesta è stata condotta senza interruzioni rilevanti, a partire dall'anno 2009 si sono manifestati alcuni intervalli temporali che vanno tenuti in debita considerazione.

Considerati tutti questi fattori, partendo da una pena già di per sé contenuta per l'unico episodio d'istigazione alla falsità in documenti, diminuita leggermente per la collaborazione e molto più incisivamente per l'attenuante specifica giusta l'art. 48 lett. e CP nonché in virtù della violazione del principio della celerità giusta l'art. 6 CEDU, appare adeguata una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 90.-- cadauna. Va rilevato che, per il calcolo dell'aliquota, la Corte ha ritenuto il reddito netto indicato dall'imputato, di circa fr. 4'500.-- mensili per dodici mensilità (v. supra, consid. VI.5). Il Collegio ha in seguito operato una deduzione del 30%, a titolo di assicurazione malattia e di imposte, e di un ulteriore 15% a titolo di sostentamento del figlio.

6. A. è incensurato e ben integrato socialmente. Nel complesso, egli non si è mai sottratto alle sue responsabilità procedurali e si è presentato di fronte alle autorità svizzere, dimostrando rispetto per le autorità elvetiche. Dalla fattispecie che ha condotto alla sua condanna sono trascorsi ben oltre diciassette anni, lungo periodo durante il quale il reo ha dimostrato di essersi reinserito a tutti gli effetti, sia a livello sociale che professionale, avviando una nuova attività di consulenza. Alla luce di quanto precede, non vi è quindi ragione alcuna di ritenere che non sussista una prognosi positiva.

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che A. debba poter beneficiare della sospensione condizionale della pena. Ad A. è impartito un periodo di prova di

due anni, senz'altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale.

## **VII. Sulle misure**

1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP).
2. In casu, alla luce degli abbandoni e dei proscioglimenti pronunciati per le fattispecie dedotte in accusa in data 27 maggio 2015 e a seguito di rinvio dell'Alta Corte con sentenza del 5 gennaio 2016, si impone la liberazione dei valori patrimoniali e dell'oggetto ancora sotto sequestro penale, fermo restando le confische che dovessero essere state pronunciate da altre istanze, come si evince dalla sentenza del Tribunale federale 6B\_410/2013 del 5 gennaio 2016.
3. L'accusatrice privata B. SpA postula la restituzione ex art. 70 CP, rispettivamente la confisca con l'assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del bene immobile sito a Campinas-São Paulo (Brasile) di cui alla tabella riassuntiva doc. A, annessa all'atto d'accusa del 27 maggio 2015. Non trattandosi in casu di oggetti e valori patrimoniali prodotto di reato, con particolare riguardo ai capi d'accusa 1.1.1 – 1.1.501 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, ne discende, anche per quanto concerne l'accusatrice privata in parola, il dissequestro ai sensi del precedente considerando.

## **VIII. Sulle pretese di parte civile ed i risarcimenti**

1. Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere in via adesiva nella procedura penale dal danneggiato in veste di accusatore privato (art. 122 cpv. 1 CPP). Esse sono giudicate dal giudice investito della causa penale senza riguardo al valore litigioso (art. 124 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La dichiarazione va fatta a

un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP). La pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'art. 119 CPP e succintamente motivata per iscritto indicando i mezzi di prova invocati, al più tardi in sede di arringa (art. 123 CPP). Giusta l'art. 126 cpv. 1 CPP il giudice pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se: a) dichiara colpevole l'imputato; b) assolve l'imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito. L'azione civile è invece rinviata al foro civile se: a) il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d'accusa; b) l'accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l'azione; c) l'accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell'imputato; d) l'imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2 CPP). Giusta l'art. 126 cpv. 2 lett. a CPP l'azione civile è rinviata al foro civile anche nelle ipotesi in cui sia il giudice del merito a pronunciare l'abbandono del procedimento penale (ANNETTE DOLGE, Commentario basilese, op. cit., n. 35 ad art. 126 CPP).

2. L'accusatrice privata B. SpA postula (cl. 482, p. 920.035) la condanna di A. al risarcimento dell'importo di USD 52'449'940.35, oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015.

Per ciò che attiene ai capi d'accusa interessati dalla richiesta di B. SpA, di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, trattasi dei valori patrimoniali oggetto dei rimproveri a titolo di riciclaggio di denaro, imputazione in punto alla quale questo Collegio giudicante dispone l'abbandono del procedimento penale.

Giusta l'art. 126 cpv. 2 lett. a CPP l'azione civile di B. SpA va pertanto rinviata al foro civile.

## **IX. Sulle spese e ripetibili**

1. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del TPF sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162).

Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del TPF nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del TPF nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 della legge federale

sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).

In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni rese necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un'istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d'accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).

## **2. Rinvio da parte del Tribunale federale**

- 2.1** Tramite sentenza del 4 febbraio 2014, la Corte penale del TPF aveva riconosciuto A. autore colpevole di truffa e di istigazione a falsità in documenti. Nella predetta sentenza, la Corte penale aveva posto a carico di A. fr. 20'000.-- a titolo di spese procedurali, tenendo conto del grado di proscioglimento dell'imputato e considerando pure l'alto peso specifico della condanna per truffa (sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.32, consid. 14.5).
- 2.2** La Corte ha pronunciato l'abbandono del capo d'accusa 1.1 dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013 per violazione del principio della specialità, e recepisce la condanna di A. per istigazione a falsità in documenti (v. supra, consid. II).

**2.3** Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte condanna A. al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 1'000.--, importo contenuto alla luce del fatto che la maggior parte dei rimproveri mossi ad A. con l'atto d'accusa del 5 settembre 2013 non è sfociata in una pronuncia di condanna; condanna che ha interessato unicamente il capo d'accusa 1.3.

### **3. Atto d'accusa del 27 maggio 2015**

Visto il proscioglimento dell'imputato da tutti i rimproveri di cui all'atto d'accusa del 27 maggio 2015, le spese procedurali sono a carico della Confederazione.

## **X. Sulle indennità**

**1.** Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP l'imputato ha diritto a: un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

In punto all'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, è d'uopo al proposito sottolineare il criterio dell'adeguatezza (STEFAN WEHRENBURG/FRIEDRICH FRANK, Commentario basilese, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP).

Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all'art. 429 cpv. 1 lett. c, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure in caso d'ispezioni corporali o in caso di perquisizione domiciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (MAURO MINI, Commentario CPP, Zurigo/S. Gallo 2010, n. 7 ad art. 429 CPP; WEHRENBURG/FRANK, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). Perché venga riconosciuta la riparazione del torto morale, la detenzione subita dall'imputato non deve essere stata illecita, ma è sufficiente che questa in seguito si riveli ingiustificata (WEHRENBURG/FRANK, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). Per la determinazione della riparazione del torto morale in caso di detenzione preventiva occorre tenere conto della gravità della lesione della personalità della persona, in analogia con

l'art. 49 CO (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 113 IV 93 consid. 3a). L'autorità competente dispone di un ampio potere d'apprezzamento nella determinazione della riparazione del torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2). Nell'esercizio del suo potere d'apprezzamento il giudice deve tenere conto delle particolarità del caso specifico (WEHRENBURG/FRANK, op. cit., n. 28 ad art. 429 CPP). L'Alta Corte ritiene giustificata una riparazione di fr. 200.-- al giorno per detenzioni di corta durata, fintanto non vi siano circostanze straordinarie che giustifichino un'indennità più elevata (sentenza del Tribunale federale 6B\_745/2009 del 12 novembre 2009, consid. 7.1). Se la carcerazione preventiva dura più a lungo (diversi mesi), l'importo riconosciuto a titolo di indennizzo per ogni giorno di detenzione di regola viene diminuito e si attesta a fr. 100.-- al giorno, siccome il primo periodo di detenzione è quello che pesa maggiormente sull'imputato (sentenze del Tribunale federale 6B\_574/2010 del 31 gennaio 2011, consid. 2.3; 6B\_745/2009 del 12 novembre 2009, consid. 7.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.3 del 7 agosto 2014, consid. 14.1).

Le pretese dell'imputato, che può essere invitato a quantificarle e a provarle, sono esaminate d'ufficio (art. 429 cpv. 2 CPP).

Ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 CPP, l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimenti (lett. a); se l'accusatore privato è tenuto a indennizzare l'imputato (lett. b); o se le spese dell'imputato sono di esigua entità (lett. c).

Inoltre, giusta l'art. 431 cpv. 1 CPP, se nei confronti dell'imputato sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l'autorità penale gli riconosce un'indennità e una riparazione del torto morale subito. In caso di carcerazione preventiva di sicurezza, l'imputato ha diritto a un'indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati (art. 431 cpv. 2 CPP). Giusta l'art. 431 cpv. 3 CPP, il diritto di cui al capoverso 2 decade se l'imputato è condannato a una pena pecuniaria, a un lavoro di pubblica utilità o a una multa che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva la cui durata non sarebbe notevolmente inferiore a quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta (lett. a), oppure se è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta (lett. b).

Giusta l'art. 433 cpv. 1 CPP l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento: a) se l'accusatore privato vince la causa, oppure b) se l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'art. 426 cpv. 2 CPP.

- 2.** A. postula il riconoscimento di un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, in ragione di complessivi fr. 460'310.20 (*fr. 325'750.20+fr. 99'560.--+fr. 35'000.--*) (cl. 482 p. 925.1753 e segg.).

Al riguardo, la Corte ha anzitutto rilevato che, a fronte della presenza in aula di ben quattro componenti il collegio di difesa, per le prestazioni profuse dal legale italiano, l'avv. TTT., A. non richiede il riconoscimento di alcuna indennità.

- 2.1.** Per quanto attiene all'avv. RRR., avvocato germanofono del foro di Berna, pure presente durante i pubblici dibattimenti, egli ha versato agli atti una nota d'onorario (cl. 482 p. 925.1780 e segg.), la quale, benché non contemplata dall'istanza di A. (cl. 482 p. 925.1753 e segg.), ha nondimeno ritenuto l'attenzione di questo Collegio. Sulla scorta del criterio dell'adeguatezza della difesa, criterio che concorre nella decisione di riconoscere o meno il diritto al risarcimento ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, questa Corte ha ritenuto che non fosse necessario per A., onde assicurarsi una difesa adeguata nel caso concreto, far capo anche ad un avvocato svizzero germanofono stante già la presenza, nel presente procedimento condotto in italiano quale lingua della procedura, di un avvocato svizzero italofono nella persona dell'avv. Daniele Timbal. Questo Collegio si è invero chiesto se, alla luce delle richieste avanzate da A. in punto alla nota d'onorario dell'avv. RRR., non fosse necessario, viste le incisive implicazioni transfrontaliere, un doppio patrocinio nella persona dell'avv. RRR., quesito che non ha trovato una risposta affermativa, trattandosi nel suo caso di un avvocato svizzero, al pari dell'avv. Timbal, governante, quest'ultimo, la lingua della procedura.

Per queste ragioni, la Corte non ha ritenuto la nota d'onorario dell'avv. RRR.

- 2.2** Per quanto riguarda le pretese a titolo di patrocinio di A., di cui alle note d'onorario dell'avv. Timbal del 31 gennaio 2014 e del 28 novembre 2016, il Collegio giudicante ha ritenuto quanto segue.

La Corte si è innanzitutto chinata sulla necessità, per A., di far capo, congiuntamente all'avv. Timbal, del quale è collega di studio legale, al patrocinio dell'avv. SSS., presente anch'ella durante i pubblici dibattimenti. Alla luce della relativa ampiezza del procedimento in essere, questo Collegio ha, in via di principio, riconosciuto l'opportunità per A., e segnatamente per il suo difensore avv. Timbal, di far capo ad un ausilio nella persona della sua collega di studio in determinate fasi procedurali, ritenuto ad ogni buon conto che tale riconoscimento non porta sulla necessità di un doppio patrocinio da parte di un ulteriore legale svizzero e considerato che l'ausilio deve sempre poter essere contenuto per rimanere "adeguato" ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

In tale ottica, la Corte ha rilevato come l'apporto dell'avv. SSS. non sia stato meglio dettagliato nelle note d'onorario in parola, limitandosi esse alla seguente descrizione. Per quanto riguarda la nota del 31 gennaio 2014: "preparazione processo dall'emanazione dell'atto d'accusa: almeno 70 ore avv. Timbal, almeno 40 ore avv. SSS."; "assistenza avv. SSS. limitatamente alla preparazione udienze e arringa: almeno 20 ore". Per ciò che attiene la nota del 28 novembre 2016: "preparazione processo dall'emanazione dell'atto d'accusa all'inizio del dibattimento: almeno 200 ore avv. Timbal, almeno 100 ore avv. SSS."; "assistenza avv. SSS. limitatamente alla preparazione udienza e arringa: almeno 20 ore". Alla luce della descrizione, scevra di ulteriori dettagli, delle prestazioni effettuate dall'avv. SSS., questa Corte ha proceduto ad una valutazione, procedendo al riguardo alla stima del tempo, che essa riteneva opportuno, consacrato ad ogni singolo complesso operativo descritto dalle note d'onorario in parola, giungendo alla conclusione che dette singole prestazioni vanno riconosciute in ragione del 50% ognuna. Ne segue la decurtazione di 30 ore per la nota del 31 gennaio 2014 e di 60 ore per quella del 28 novembre 2016.

Per ciò che attiene alla nota d'onorario del 31 gennaio 2014, essa si riferisce a quella costola procedurale di cui al rinvio da parte del Tribunale federale (v. supra, consid. F.1 e G), nell'ambito della quale A. è stato dichiarato autore colpevole per istigazione a falsità in documenti (v. supra, consid. VI.1). Per questo motivo, trattandosi al riguardo di imputato beneficiante solo parzialmente d'assoluzione rispettivamente d'abbandono del procedimento, questo Collegio ha ritenuto corretto decurtare le pretese a tale titolo del 10%. Sono riconosciute le seguenti prestazioni: 282 ore (312 – quelle decurtate per l'avv. SSS. [20 + 10]), alla tariffa oraria usuale di fr. 230.--; l'integralità della "indennità forfettaria per tempo di trasferta" (fr. 6'400.--), "spese" (fr. 3'750.--) e "spese vive" (fr. 2'050.--). Per un totale complessivo pari a fr. 77'060.--, di cui il 90%, pari a fr. 69'354.--, è riconosciuto quale indennità per l'adeguato esercizio dei diritti procedurali.

Per ciò che concerne la nota d'onorario del 28 novembre 2016, la Corte riconosce le seguenti prestazioni: 639 ore (699 – quelle decurtate per l'avv. SSS. [50 + 10]), alla tariffa oraria usuale di fr. 230.--; l'integralità della "indennità forfettaria per tempo di trasferta" (fr. 79'200.--), "spese" (fr. 12'115.20) e "spese vive trasferta" (fr. 10'755.--). Per un totale complessivo pari a fr. 249'040.20.

A. postula (cl. 482 p. 925.1755) altresì la rifusione di complessivi fr. 35'000.--, a titolo di rimborso degli onorari quantificati forfettariamente in fr. 5'000.-- per ogni giorno di dibattimento, spese comprese, calcolati per due avvocati unicamente. Al riguardo, la Corte ritiene che, in occasione dei pubblici dibattimenti, la presenza dell'avv. Daniele Timbal, penalista svizzero professante nella lingua della procedura, fosse necessaria ma al contempo sufficiente per assicurare l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputato A. Questo

Collegio non ha ravvisato “adeguatezza” ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP nella presenza – oltre all’avv. Timbal – anche della collega di studio avv. SSS. La circostanza che ella possa di fatto aver agevolato il difensore avv. Timbal nella ricerca della documentazione agli atti nel corso del dibattimento non può indurre questa Corte a riconoscere l’adeguatezza del suo ausilio, ritenuto altresì come l’avv. SSS. non abbia partecipato attivamente ad atti di procedura. Il Collegio giudicante ha pertanto riconosciuto l’adeguatezza limitatamente a fr. 17’500.--. La tariffa oraria è quella usuale di fr. 230.--, applicata da questa Corte in casi come il presente che non si contraddistinguono invero per una complessità particolare, ma che denotano pur sempre la presenza di un fascicolo procedurale di un’ampiezza inusuale. L’ampiezza del dossier implica un impegno temporale supplementare profuso dal difensore, che viene – questo – riconosciuto e adeguatamente onorato a livello di tassazione della parcella legale, come nel caso di specie.

**2.3** Viene pertanto riconosciuta un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP dell’ordine di fr. 335'894.20 (fr. 69'354.-- + fr. 249'040.20 + fr. 17'500.--).

**3.** A. postula il riconoscimento di un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, in ragione di complessivi fr. 8'325.50.

La Corte riconosce la necessità per A. di partecipare agli atti procedurali nell’ambito del procedimento elvetico così come l’adeguatezza delle poste indicate, per complessivi fr. 8'325.50.

**4.** A. postula il riconoscimento di una riparazione del torto morale subito per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente a titolo di privazione della libertà ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, in ragione di complessivi fr. 87'600.--.

La Corte ritiene che il torto morale subito da A. in ragione della durata della carcerazione preventiva, che eccede di 107 giorni la pena pronunciata dalla Corte, debba essere riparato ai sensi dell’art. 431 cpv. 2 CPP. Per determinare l’entità dell’indennità, la Corte considera che, in analogia con quanto previsto dalla dottrina per l’indennizzo del torto morale giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, vista la corta-media durata della detenzione, ci si debba orientare verso un’indennità giornaliera di, in linea di massima, fr. 160.--.

A mente della Corte, l’indennità a titolo di riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei diritti personali dell’imputato deve nondimeno essere adeguatamente aumentata nel senso proposto dalla difesa, tenuto conto del fatto che, in seguito alla presente procedura elvetica, A. ha subito un’esposizione

mediatica (cfr. anche rubrica 17 degli atti di causa), e che essa si è protratta nel tempo, ritenendo al riguardo la Corte pure la durata del procedimento.

Tenuto conto di tutti questi fattori, la Corte riconosce ad A. una riparazione del torto morale di fr. 21'400.--, con interessi del 5% a partire dal 30 marzo 2008, vale a dire dal primo giorno di carcerazione eccedente la pena irrogata.

- 5.** Riassumendo, la Corte riconosce ad A. complessivamente: fr. 335'894.20 a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; fr. 8'325.50 a titolo d'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP; nonché fr. 21'400.-- (con interessi al 5% a decorrere dal 30 marzo 2008) a titolo d'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.  
Di qui la necessità di correggere il lapsus calami in cui è incorso lo scrivente Collegio nel dispositivo sub III.2, il quale deve essere emendato nel senso di includere anche l'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP.
- 6.** L'accusatrice B. SpA chiede che A. sia condannato ex art. 433 CPP a corrisponderle fr. 212'547.50 a titolo di spese legali.  
La richiesta dell'accusatrice privata è respinta, non avendo essa vinto la causa ex art. 433 cpv. 1 CPP per quei capi d'accusa (di cui all'atto d'accusa del 27 maggio 2015) per cui si è costituita accusatrice privata.
- 7.** L'accusatrice privata E. N.A. chiede il rimborso, da parte di A., di tutti i costi e le spese legali, pari a fr. 35'510.--, e ciò sulla scorta dell'art. 433 CPP.  
La richiesta dell'accusatrice privata è respinta, non avendo essa vinto la causa ex art. 433 cpv. 1 CPP per quei capi d'accusa (di cui all'atto d'accusa del 5 settembre 2013) per cui si è costituita accusatrice privata, né essendo essa interessata, quale accusatrice privata, dal complesso fattuale – istigazione a falsità in documenti – per cui A. è stato dichiarato autore colpevole e in relazione al quale egli ha dovuto parzialmente rifondere le spese (v. supra, consid. IX.2).

**La Corte pronuncia:**

**I.**

1. Il procedimento è abbandonato in relazione al capo d'accusa 1.1 (A, B e C) dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva della specialità.
2. Il procedimento è abbandonato in relazione ai capi d'accusa 1.1.1 - 1.1.501 nonché 1.2.1 e 1.2.2 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell'azione penale.
3. A. è prosciolto dall'accusa di ripetuta istigazione alla falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP), in relazione ai capi d'accusa 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015.
4. A. è prosciolto dall'accusa di ripetuta corruzione attiva (art. 322<sup>ter</sup> CP), in relazione al capo d'accusa 1.3 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015.
5. A. è riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP), in relazione al capo d'accusa 1.3 dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013.
6. A. è condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, di fr. 90.-- cadauna, computato il carcere estradizionale e preventivo scontato.

L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 anni.

- II.** L'azione civile di B. SpA è rinviata al foro civile.

**III.**

1. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 1'000.--.
2. Le pretese di A. vengono accolte limitatamente a fr. 335'894.20 a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, a fr. 8'325.50 a titolo di indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale nonché a fr. 21'400.--, oltre interessi del 5% dal 30 marzo 2008, a titolo di riparazione del torto morale.
3. La richiesta di indennizzo di B. SpA è respinta.
4. La richiesta di indennizzo di E. N.A. è respinta.

**IV.** L'oggetto e i valori patrimoniali non toccati da pregressa confisca sono dissequestrati.

In nome della Corte penale  
del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold
- Avv. Daniele Timbal, difensore di A. (imputato)
- Avv. Ivan Paparelli, patrocinatore di B. SpA (accusatrice privata)
- Avv. Lucien Valloni, patrocinatore di E. N.A. (accusatrice privata)

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione (testo integrale)

## **Informazione sui rimedi giuridici**

### **Ricorso al Tribunale federale**

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

**Spedizione: 20 luglio 2017**